



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Fallimentare

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'

VECCHIA MURANO – V.M. S.R.L.

Conc. Prev. 20/2020

Giudice Delegato: dott.ssa Silvia Bianchi
Commissario Giudiziale: dott. Daniele Epifani

Sede legale in:
Castello 4392/A
30122 Venezia

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 00260770276
Numero R.E.A: VE-121469

RELAZIONE EX ART.172 L.F.

INDICE

<u>Premessa</u>	pag.	4
<u>La relazione del Commissario Giudiziale ex art 172 L.F.</u>		
<u>Quadro normativo</u>	pag.	7
<u>Cenni storici della società</u>	pag.	9
Costituzione, oggetto sociale, sede della società	pag.	9
Il capitale sociale	pag.	9
La struttura del Gruppo e le partecipate	pag.	9
L'organo amministrativo	pag.	10
Requisiti per l'ammissione alla procedura	pag.	11
<u>Lo stato di crisi della società e le iniziative poste in essere</u>	pag.	11
<u>Struttura della proposta e del piano</u>	pag.	12
Sintesi ultimi bilanci, situazione di riferimento al 23/12/2020 e situazione contabile al 20/9/2021	pag.	12
Le linee essenziali della proposta	pag.	15
Il passivo concordatario	pag.	15
Elenco dei creditori allegato al ricorso	pag.	22
Le istanze ex art. 161 comma 7 L.F. e le transazioni autorizzate in corso di procedura	pag.	23
La finanza esterna e gli ulteriori impegni di Fininven	pag.	26
La continuità aziendale, il business plan e i flussi finanziari attesi	pag.	27
La proposta, modalità e tempi di pagamento, le classi	pag.	29
Facoltà di anticipata estinzione degli impegni assunti	pag.	31
Il trattamento specifico dei crediti tributari in base alla Proposta ai sensi dell'art.182-ter L.F.	pag.	31
Prospetto di sintesi	pag.	35
<u>Le attestazioni</u>	pag.	36
L'attestazione ex art. 161 c. 3 L.F. e art. 186 bis c. 2. L.F.	pag.	36

L'attestazione ex art. 160 c.2 L.F. e 182 –ter L.F.	pag.	57
<u>Valutazioni del commissario giudiziale</u>	pag.	59
Verifica dell'attivo concordatario	pag.	59
Verifica delle poste indicate tra i debiti prededucibili	pag.	61
Verifica amministrativa delle poste passive e note sulle precisazioni dei crediti	pag.	62
Debito tributario	pag.	62
Debito verso il personale	pag.	65
Debito contributivo	pag.	67
Altre poste di credito riscontrate	pag.	68
<u>Conclusioni</u>	pag.	70
Riepilogo della proposta	pag.	70
L'alternativa fallimentare	pag.	71
Valutazioni conclusive	pag.	74

PREMESSA

La società Vecchia Murano – V.M. s.r.l. (di seguito Vecchia Murano), con sede a Venezia, Castello 4392/A, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle imprese di Venezia Rovigo 00260770276, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* sig. Renzo Ferro, in data 23 dicembre 2020, depositava un ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 161 c. 6 L.F. (pubblicato nel Registro delle Imprese in data 23 dicembre 2020 – data di riferimento), chiedendo al Tribunale di Venezia di accedere alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, riservandosi di depositare la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione indicata nell'art. 161 L.F. o, in alternativa, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., nei termini concessi dal Tribunale.

- Con Decreto in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di Venezia accoglieva la richiesta concedendo il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla prescritta documentazione, disponendo gli obblighi informativi di cui all'ottavo comma dell'art. 161 L.F. ed in particolare:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute e l'indicazione della giacenza di cassa e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni trenta giorni;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni trenta giorni;
- elenco dei creditori, con data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati ogni trenta giorni.

Con lo stesso Decreto il Tribunale nominava il Commissario Giudiziale nella persona del dott. Maurizio Nardon, successivamente sostituito, con Decreto in data 7 gennaio 2021, dal sottoscritto dott. Daniele Epifani.

- Con istanza depositata in data 13 aprile 2021 la Ricorrente chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Venezia di prorogare di 60 giorni il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L. F.;
- Con decreto in data 22 aprile 2021 il Collegio concedeva la predetta proroga ex art. 161, sesto comma, L.F. fino al 26 giugno 2021;
- In data 18 maggio 2021 Vecchia Murano depositava istanza ex art. 161 comma 7 L.F. per essere autorizzata a stipulare un accordo transattivo (di cui si dirà in seguito) con la proprietà di un immobile condotto in locazione;

- Con Decreto in data 27 maggio 2021, il Tribunale, visto il parere del sottoscritto Commissario, autorizzava Vecchia Murano alla sottoscrizione dell'accordo;
- Con istanza depositata in data 9 giugno 2021 la Ricorrente chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Venezia di prorogare ulteriormente di 90 giorni il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L. F. ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020 (c.d. "proroga Covid");
- Con decreto in data 16 giugno 2021 il Collegio concedeva la c.d. "proroga Covid" fino al 24 settembre 2021;
- La società depositava in data 24 settembre 2021 il piano e la proposta concordataria ai sensi degli artt.161 e 186 bis L.F. e contestuale proposta di trattamento dei crediti fiscali ai sensi dell'art. 182-ter L.F.;
- Il Tribunale di Venezia, con decreto del giorno 6 ottobre 2021, depositato il giorno 8 ottobre 2021, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Vecchia Murano – V.M. s.r.l., delegando per la procedura il giudice dott.ssa Silvia Bianchi, confermando nella nomina di Commissario Giudiziale il sottoscritto dott. Daniele Epifani, ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,30 e dando termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori ex art. 171 L.F. entro il giorno 10 novembre 2021.
- Contestualmente al deposito, in data 24 settembre 2021, del piano e della proposta concordataria, Vecchia Murano depositava istanza ex art. 161 comma 7 L.F. per essere autorizzata a stipulare un accordo transattivo (di cui si dirà in seguito) riguardante la locazione di alcuni immobili con la società Fininven s.r.l. (controllante di Vecchia Murano), proprietaria degli stessi. Veniva altresì richiesto dalla società di poter stipulare un contratto avente ad oggetto la concessione in uso di locali ed erogazione di servizi con la società Vecchia Laguna Murano Glass s.r.l.
- Con Decreto in data 6 ottobre 2021, depositato il giorno 8 ottobre 2021, il Tribunale, visto il parere del sottoscritto Commissario, autorizzava Vecchia Murano alla sottoscrizione dell'accordo e alla stipula del contratto di servizi.

Il sottoscritto Commissario Giudiziale precisa che:

- La società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi imposti con il decreto del 23 dicembre 2020;
- Il deposito della somma per spese di giustizia, stabilito con il Decreto di apertura della procedura, è stato eseguito nel termine fissato e l'importo di € 30.000,00 è stato versato in data 20 ottobre 2021 nel conto corrente n.21126.82 appositamente acceso dal sottoscritto Commissario presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena spa, filiale di Venezia

Mestre (Corso del Popolo);

- La pubblicità del Decreto di apertura è stata effettuata e lo stesso Decreto, la proposta concordataria, il piano e le relazioni dei professionisti attestatori sono stati pubblicati nel sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it) nella sezione dedicata alla digitalizzazione delle procedure concorsuali;
- La comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F. è stata effettuata dal sottoscritto Commissario nei termini stabiliti nel decreto di apertura della procedura;
- In data 23 novembre 2021 è stato siglato tra Fininven s.r.l. e il Notaio Dott. Carlo Candiani di Venezia il contratto di deposito fiduciario per la custodia dell'importo di € 390.000,00 (di cui si dirà in seguito) che Fininven s.r.l. ha versato in un conto corrente vincolato come previsto dal piano e a titolo di finanza esterna subordinata all'omologa del concordato.

LA RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F.

NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO

Nell'attuale quadro normativo risulta sostanzialmente abolito l'accertamento e la verifica dei requisiti di convenienza e di meritevolezza della proposta concordataria e si è investito il Tribunale prevalentemente di giudizi di legittimità, rimandando al Commissario Giudiziale l'onere di fornire ai creditori della procedura i necessari elementi per l'espressione di un voto consapevole.

Pertanto la relazione ex art. 172 L.F. ha il duplice compito di garantire una compiuta informazione dei creditori nonché tutelare le rispettive aspettative di soddisfacimento.

La relazione, conseguentemente, risulta incentrata sull'esame delle cause del dissesto, della condotta del debitore, della proposta di concordato e delle eventuali garanzie offerte per la realizzazione del piano, attraverso la verifica tra quanto dichiarato dalla ricorrente nella proposta concordataria, quanto risultante dalle scritture contabili e quanto attestato nella relazione del professionista incaricato dal debitore.

Punto centrale della procedura consiste nel raggiungere un punto di equilibrio tra i diversi contrapposti interessi e concludere con la soluzione della crisi attraverso l'autodeterminazione della volontà della maggioranza.

La relazione del Commissario Giudiziale deve quindi conformarsi alla centralità del momento formativo di un consenso informato sul contenuto della proposta rivolta ai creditori.

La presente relazione, pertanto, ha l'obiettivo di:

- Informare sui fatti principali che hanno determinato lo stato di crisi della ricorrente e sulla decisione di ricorrere alla presente procedura, come ricavabili dalla documentazione prodotta e dalle informazioni acquisite;
- descrivere il contenuto della proposta e rappresentarne l'attuabilità attraverso la verifica delle valutazioni attribuite dalla Società in relazione alla continuità aziendale attraverso nuove linee strategiche;
- evidenziare eventuali situazioni di criticità emerse dall'analisi effettuata;
- esporre alcune valutazioni in merito all'eventuale convenienza, per la massa dei creditori, della presente procedura rispetto all'alternativa fallimentare.

Ai fini di una corretta informativa si evidenzia infine:

- che la mancata espressione del voto equivale, ai fini del computo delle maggioranze, a voto sfavorevole;
- che, ai sensi dell'art. 177 L.F., i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la

proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto, a meno che non rinuncino espressamente alla prelazione che assiste il loro credito;

- che, ai sensi dell'art. 178 L.F., i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire in cancelleria il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori. Per garantire il rispetto del termine dei venti giorni, lo scrivente Commissario riceverà i voti, all'indirizzo PEC daniele.epifani@odcecvenezia.legalmail.it.

La presente relazione verrà pubblicata, come previsto nel Decreto di apertura della procedura del 6 ottobre 2021, nel sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it) nella sezione dedicata alla digitalizzazione delle procedure concorsuali.

CENNI STORICI DELLA SOCIETÀ

Costituzione, oggetto sociale, sede della società

La società, costituita in data 16 novembre 1970, ha da sempre operato nel settore della produzione e commercio di vetri artistici, specialità veneziane, bigiotteria, preziosi, antiquariato ed ogni altro oggetto con questo connesso o affine.

La società avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro imprese di Venezia Rovigo 00260770276, REA VE – 121469, risulta avere sede legale in Venezia, Castello 4392/A.

Il capitale sociale

Il capitale sociale di Vecchia Murano, pari ad € 156.000,00 (centocinquantaseimila/00), risulta sottoscritto ed interamente versato dai soci:

- Fininven s.r.l. in liquidazione (di seguito Fininven) (C.F. 02821020274), titolare di una quota pari ad € 152.880,00 (centocinquantaduemilaottocentoottanta/00) corrispondente al 98% del capitale sociale;
- Laguna Murano Glass s.r.l. (C.F. 00270240278), titolare di una quota pari ad € 3.120,00 (tremilacentventi/00) corrispondente al 2% del capitale sociale.

La struttura del gruppo e le partecipate

La Società è sottoposta al controllo, direzione e coordinamento da parte della società Fininven, la quale, come si dirà anche in seguito, in data 23 aprile 2021 ha sottoscritto con i propri principali creditori un complessivo accordo poi omologato in data 16-22 giugno 2021 dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 182-bis L. F., con un piano in forza del quale è autorizzata a compiere gli interventi previsti nella presente Proposta, avendo per altro già realizzato (attraverso alcune dismissioni) parte degli attivi funzionali a permettere l'adempimento degli stessi.

Vecchia Murano, a sua volta, detiene le seguenti partecipazioni:

- una partecipazione pari al 33,34% del capitale sociale di Venezia Service S.r.l., società che ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 02650980275 ed ha per oggetto: a) l'industria turistica in genere, la gestione di uffici e agenzie di viaggio e cambio valuta; b) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società attive nel settore dei servizi turistici, alberghieri, congressuali, assimilati e connessi quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio, uffici cambio, trasporti turistici; c) pianificazione e controllo della gestione

imprenditoriale o finanziaria; attività promozionale dello sviluppo e dell'immagine, ricerca di mercato, marketing, progettazione pubblicitaria; pubbliche relazioni, assistenza e coordinamento vendite e acquisti; stipulazione di contratti in Italia e all'estero, coordinamento tecnico e amministrativo, servizi contabili, assistenza nella gestione del personale, servizi di logistica; manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari e immobiliari; servizi complementari e connessi, il tutto per società partecipate e non.

La compagine sociale, oltre che da Vecchia Murano, è composta da Ferro e Lazzarini S.r.l. e da Laguna Murano Glass s.r.l.;

- una partecipazione pari al 35,95% del capitale sociale di Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l., società che ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 834, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 04182460271 e svolge attività di vendita al dettaglio di vetro artistico e altri prodotti dell'artigianato veneziano presso le proprie sale espositive (condotte in locazione) site in Venezia a ridosso di Piazza San Marco, attualmente partecipata per il residuo 64,05% dal signor Roberto Aseo;

- una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Tristar S.r.l., società che ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 03488800271 ed ha per oggetto la produzione ed il commercio di vetri artistici, specialità veneziane, bigiotteria, preziosi, antiquariato ed ogni altro oggetto con questi connesso o affine, inoltre potrà esercitare il commercio di ogni tipo di oggetti per la persona e per la casa e svolgere ogni tipo di attività nel campo turistico in genere; il restante 70% del capitale sociale risulta detenuto da Fininven;

- una partecipazione pari al 33,34% del capitale sociale di Eugenio Ferro & C S.r.l., società che ha sede legale in Venezia Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 03353740271 ed ha per oggetto la produzione, il commercio di oggetti in vetro, articoli artistici in vetro, bigiotteria, oggettistica per arredamento e articoli per l'illuminazione. La compagine sociale, oltre che da Vecchia Murano, è composta da Ferro e Lazzarini S.r.l. e da Laguna Murano Glass s.r.l..

L'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

- Renzo Ferro – Presidente;
- Dario Ferro – Consigliere;
- Antonio Engle – Consigliere.

La società non risulta essere dotata di organo di controllo.

Requisiti per l'ammissione alla procedura

Nel ricorso ex art. 161 L.F. la società ha evidenziato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle condizioni richieste per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, facendo presente che:

- Vecchia Murano è impresa commerciale che soddisfa i requisiti dimensionali di cui all'art.1 L.F., come risulta dalla visura camerale prodotta e dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, anch'essi allegati al ricorso;
- Vecchia Murano versa in uno stato di crisi che non le consente di adempiere alle obbligazioni assunte;
- nei due anni precedenti la presentazione del ricorso Vecchia Murano non ha proposto altre istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Tenuto conto che la sede legale della società è ubicata in Venezia, risulta competente territorialmente l'adito Tribunale di Venezia.

L'organo amministrativo ha deliberato, come previsto dall'art.152 L.F., il deposito del ricorso con apposita determina redatta in forma notarile in data 23 settembre 2021.

LO STATO DI CRISI DELLA SOCIETÀ E LE INIZIATIVE POSTE IN ESSERE

Come già detto Vecchia Murano fu costituita nel lontano 1970 ed ha svolto principalmente l'attività di commercializzazione di vetri artistici e specialità veneziane affermandosi, nel tempo, come uno degli operatori veneziani più significativi nel suo settore. Ciò anche grazie alla disponibilità di sale espositive (in parte di proprietà della controllante Fininven ed in parte di proprietà di terzi) site in prossimità di Piazza San Marco e ideali per la vendita dei prodotti commercializzati.

Nel ricorso si legge che *“Com'è purtroppo noto, il 2020 è stato un anno particolarmente devastante per moltissime imprese. Infatti, la nota pandemia da Covid-19 ha comportato un rallentamento (e, per un periodo di tempo considerevole, una vera e propria interruzione) di quasi tutti i settori produttivi e commerciali. Questo periodo di grande difficoltà è risultato poi ancor più dannoso per società che, come Vecchia Murano, operano nel settore della commercializzazione di vetro artistico.*

Tale settore già scontava, infatti, la profonda crisi economica registrata negli ultimi anni, unita alla contrazione a Venezia dei volumi del turismo di livello medio-alto, che ha, mano a mano, ridotto sempre di

più la clientela cui il prodotto della Società è da sempre stato rivolto.

Per altro, nel tentativo di incrementare le vendite, la liquidità e la rotazione del magazzino, la Società già prima della pandemia, era stata costretta ad adottare una politica di riduzione del margine rispetto agli anni precedenti, anche per essere più competitiva in un mercato in cui sempre più con maggior difficoltà il cliente è in grado di apprezzare la qualità del prodotto (limitandosi ad essere il più delle volte influenzato dal solo prezzo di vendita).

A causa della pandemia e delle restrizioni (rectius, divieti) negli spostamenti con relativo lock down (che hanno portato sostanzialmente alla totale assenza del turismo), il mercato di riferimento ha subito un vero e proprio tracollo”.

E ancora: “In tale contesto (aggravato dalla situazione di crisi in cui versava anche la capogruppo Fininven), la Società si è naturalmente venuta a trovare in una situazione di tensione finanziaria.

In particolare, nel novembre 2020, la Società ha così ricevuto la notifica di un’istanza di fallimento da parte di una dipendente, con riguardo alla quale attualmente pende la procedura prefallimentare n. 212/2020 Trib. Venezia, la cui udienza ex art. 15 L. Fall. è fissata (a seguito di rinvii per la pendenza della procedura in parola) per il prossimo 26 ottobre 2021.

Anche alla luce di tali ulteriori eventi, in data 18 dicembre 2020, il CdA della Società ha preso formalmente atto dell’esistenza di una evidente crisi finanziaria e deciso di ricorrere alla protezione del Tribunale per poter (i) in caso di un’auspica attenuazione della pandemia in corso cui conseguirebbe (a cascata rispetto alla ripresa del turismo) una ripresa del mercato di riferimento, di poter predisporre (confidando nell’esperienza maturata negli anni dalla Società che ha dimostrato di essere leader nel settore) un piano in continuità...”

STRUTTURA DELLA PROPOSTA E DEL PIANO IN CONTINUITA’ DIRETTA

Sintesi ultimi bilanci, situazione di riferimento al 23/12/2020 e situazione contabile al 20/09/2021

Nel piano predisposto, la Società debitrice ha esposto una situazione patrimoniale al 23 dicembre 2020, di seguito indicata anche come “data di riferimento”, che presenta, ante rettifiche concordatarie, una perdita, progressivamente formatasi, che conduce ad un patrimonio netto di euro 124.075.

La situazione al 23 dicembre 2020, fornita dalla Società è sinteticamente di seguito riportata, in comparazione con la situazione al 31 dicembre 2019 e con quella al 31 dicembre 2018.

Nel 2018 la Società ha realizzato un leggero utile di gestione azzerato dalla perdita derivante dalla gestione finanziaria.

Il 2019 ha evidenziato un andamento operativo migliore sia per ricavi che per margine, ma il combinato effetto di un'importante svalutazione dei crediti e di una partecipazione ha determinato una significativa perdita di esercizio.

La situazione contabile relativa al 2020 ha evidenziato – nell'anno di emersione della pandemia Covid – un risultato negativo, in particolare a fronte di un valore della produzione pari a ca. € 223.000, i costi della produzione sono stati pari a € 838.000 (di cui però ca. € 475.000 riconducibili a costi per locazioni passive con Fininven, che saranno oggetto di rinuncia da parte di quest'ultima come si dirà in seguito). Sulla base della medesima situazione contabile, la perdita di gestione è stata di ca. € 700.000 (che si riduce a ca. € 225.000 senza considerare i costi per le locazioni passive oggetto di rinuncia).

Di fatto, nel corso del 2020, principalmente a causa degli intervenuti provvedimenti restrittivi legati alla pandemia Covid-19, l'attività della Società è stata sospesa e il personale è stato posto in cassa integrazione.

Nel successivo esercizio, nel corso della fase “con riserva”, la Società, come si può vedere dalla situazione contabile al 20 settembre 2021, ha mantenuto un'operatività minima.

In particolare in corso di procedura la Società, oltre alle attività specifiche funzionali alla definizione della Domanda, ha recentemente riavviato l'attività grazie ad una positiva evoluzione della crisi finanziaria della propria controllante Fininven (la quale nell'aprile del 2021 ha stipulato con i propri creditori un accordo ex art. 182-bis L. F., poi omologato dal Tribunale di Venezia, che prevede la possibilità per Fininven di sostenere le sue partecipate al fine di preservare il valore) e alla discreta ripresa, in estate, dei flussi turistici.

ATTIVO	2018	2019	23/12/2020	20/09/2021
Immobilizzazioni immateriali	39.865	9.468	9.468	3.090
Immobilizzazioni materiali	52.942	36.231	36.231	26.095
Immobilizzazioni finanziarie	1.877.883	2.030.510	2.030.510	2.032.010
Rimanenze	4.227.374	3.922.290	3.922.290	3.922.290
Crediti verso clienti	2.749	11.293	5.035	5.035
Crediti ingragruppo	454.700	547.275	457.272	457.272
Crediti verso altri	33.666	96.266	11.165	12.420
Disponibilità liquide	38.646	30.514	5.223	234.238
Risconti attivi	13.316	8.579	8.276	7.139
TOTALE ATTIVO	6.741.141	6.692.427	6.485.470	6.699.589
PASSIVO	2018	2019	23/12/2020	20/09/2021
Fondo svalutazione crediti ingragruppo	-	828.053	828.053	828.053
TFR e debiti verso il personale	36.478	101.048	106.009	106.793
Soci c/fin.infruttifero	310.000	310.000	310.000	310.000
Debiti verso banche	1.525.959	1.356.508	1.379.094	1.392.521
Debiti commerciali	1.026.612	588.644	686.011	767.859
Debiti verso controllante	985.516	972.200	1.404.379	1.733.116
Debiti verso società controllate dalla controllante	330.922	538.851	424.738	425.238
Debiti tributari	609.761	681.206	704.740	698.412
Debiti previdenziali	232.077	452.030	501.690	534.932
Altri debiti	80.327	16.151	16.680	35.863
Ratei passivi	21.176	30.590	-	2.439
TOTALE PASSIVO	5.158.828	5.875.282	6.361.395	6.835.227
PATRIMONIO NETTO	1.582.313	817.144	124.075	- 135.638
TOTALE A PAREGGIO	6.741.141	6.692.427	6.485.470	6.699.589
CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	20/09/2021
Valore della produzione	4.600.025	5.123.806	223.080	233.274
Acquisti	656.090	633.865	31.937	30.710
Servizi	1.086.571	1.166.735	105.515	39.613
Locazioni	622.961	681.569	473.359	329.835
Costo del personale	1.712.630	1.734.457	199.034	31.828
Ammortamenti	88.837	48.528	-	-
Variazione rimanenze	306.048	305.084	-	-
accantonamento f.do sval.crediti	-	828.053	-	-
Oneri diversi di gestione	42.224	257.348	28.157	2.335
Costi della produzione	4.515.361	5.655.639	838.003	434.321
Differenza della produzione	84.664	- 531.833	- 614.922	- 201.047
Oneri finanziari	- 172.614	- 145.639	- 75.540	- 3.707
svalutazioni e sopravvenienze	- 14.000	-	- 2.606	- 4.033
Risultato ante imposte	- 101.950	- 677.472	- 693.069	- 208.786
Imposte	- 47.212	- 87.692	-	
Risultato di esercizio	- 149.162	- 765.164	- 693.069	- 208.786

Le linee essenziali della proposta

Nelle sue linee essenziali, Vecchia Murano propone ai propri creditori un concordato preventivo in continuità diretta “pura”, senza quindi la dismissione, anche solo parziale, del proprio patrimonio.

La proposta depositata da Vecchia Murano prevede la continuazione dell'attività caratteristica esercitata dalla società, in un determinato arco temporale che va dal 23 dicembre 2020 (data di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F.) sino al 31 dicembre 2023, con la generazione di un volume di flussi finanziari (individuati prudenzialmente in € 1.600.000 e garantiti dalla controllante Fininven) che, sommati alla finanza esterna (€ 390.000 garantiti sempre dalla controllante Fininven e di cui si dirà in seguito), siano in grado di soddisfare il ceto creditorio nelle percentuali che verranno di seguito evidenziate.

L'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal Piano concordatario, requisito richiesto dall'art. 186-bis L. F., è contenuta nel business plan redatto da Vecchia Murano di cui si dirà in seguito.

Il passivo concordatario

Il passivo concordatario è stato cristallizzato alla data del 23 dicembre 2020. Partendo dalla situazione contabile la società ha effettuato una serie di rettifiche, in linea con le valutazioni effettuate dagli attestatori, al fine di fornire una corretta e prudente fotografia della complessiva situazione debitoria alla data di riferimento.

Di seguito il prospetto, depositato dalla società nel ricorso, che sintetizza le principali rettifiche operate per adeguare il passivo contabile a quello “concordatario”, comprendente anche la colonna riferita alla verifica effettuata dagli attestatori.

Passivo	contabile	piano	attestatore
	23/12/20	23/12/20	23/12/20
Fondi Rischi e Oneri	828.053,31	-	-
Debiti verso banche	1.379.093,52	1.379.093,52	1.379.093,52
Fornitori	604.440,05	564.593,04	564.593,04
Fornitori privilegiati (stima)	81.571,00	81.571,00	81.571,00
Fornitori per rivalsa iva		39.847,01	39.847,01
Debiti commerciali in fragr. (escluso Fininven)	374.737,53	374.737,53	374.737,53
Debito commerciale Fininven	791.511,30	791.511,30	791.511,30
Debiti tributari, di cui:	704.740,00		
-Ires e ritenute		414.477,78 €	414.477,78
-Iva		290.262,22	290.262,22
Debiti previd.	501.690,47	501.690,47	501.690,47
Debiti verso personale	106.009,15	106.009,15	106.009,15
Altri debiti	16.680,35	16.680,35	16.680,35
Debiti verso soci	972.868,04	-	-
Fondo interessi su debito priv.	-	546,77	546,77
Rischio fiscale	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Predeuzioni	-	422.730,79	422.730,79
TOTALE PASSIVO	6.361.394,72	6.283.750,94	6.283.750,94
PATRIMONIO NETTO	124.075,43		
TOTALE A PAREGGIO	6.485.470,15		

A seguire si riporta (testualmente), per praticità di lettura, la descrizione delle singole poste debitorie effettuata da Vecchia Murano.

Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche, di natura chirografaria (per linee autoliquidanti / esposizioni a breve termine, così come per finanziamenti chirografari), che ammonta a complessivi Euro 1.379.093,52, è così suddivisa:

Debiti verso Istituti di credito	saldo contabile
Banche per conti correnti:	
Banca Intesa S.p.A.	€ 461.657,87
Credem S.p.A.	€ 310.047,78
BPM S.p.A.	€ 591,63
Banca MPS S.p.A.	€ 294.004,05
Banca della Marca Cred Coop	€ 25.973,78
Friladria S.p.A.	€ 208,34
Banche per mutui	
Banca Popolare Alto Adige S.p.A.	€ 143.723,12
Banca della Marca Cred Coop	€ 142.886,95
	€ 1.379.093,52

L'esposizione debitoria è calcolata partendo dal saldo contabile alla Data di Riferimento.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori chirografari sono stati iscritti nel passivo concordatario per Euro 564.593,04: tale somma è stata calcolata partendo dal saldo contabile (che registrava un debito di Euro 604.440,00) con recepimento delle rettifiche ed è comprensiva delle fatture da ricevere.

Fornitori privilegiati

L'importo dei fornitori privilegiati si riferisce principalmente alle seguenti posizioni: (i) professionisti e (ii) artigiani, assistiti da privilegio ex art. 2751-bis nn. 2 e 5 c.c.. L'importo non comprende il credito per IVA di rivalsa inserito nell'apposita voce "Fornitori per rivalsa IVA".

DEBITI V/FORNITORI PRIVILEGIATI

UNGARO DOTT. SILVIA	184
DOTT. LUCIA BERTOTTO	1.084
MARIN DANIELA BONELLO	2.380
PREVEDELLO ANTONIO SAS	6.298
RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO	5.187
MANEO DANIELA	2.976
SUCC. MAZZUCCO ROMANO SNC	6.082
FALEGNAMER. LONGATO L e C SNC	3.416
MURRINE E CO DI MARIO FORMENTE	2.241
MARCO TOSO	92
DOTT. MARCO BUSETTO	106
EREDI DI B.S. LAMPADARI	16
LUISA TREVISAN	92
MICHELE BONINI	1.091
BS LAMPADARI DI ROSINA REMO	2.062
LAURA BRAIT	600
VALLE VALERIO	7
K. di CIRI KATIA	8.315
ALLESPAK OROPAK SNC Tinazzo M.	3.276
LUTIZ SNC di Gatto Roberto 6 C	1.451
LAGUNA di Bertoncetto Sergio D	140
GIUBILATO GIANCARLO	1.420
CAV. CATTELAN LUIGI	547
FT.DA RIC. LISIOLA	12.782
FT. DA RICEVERE DR.DE PERINI	1.997
FT.DA RIC. STUDIO BET	5.250
FT.DA RICEVERE STUDIO CIRIOTTO	12.480
DEBITI VERSO FORNITORI	81.571

Fornitori per rivalsa IVA

Ai seguenti fornitori è stato riconosciuto il privilegio per rivalsa IVA per un ammontare complessivo pari ad Euro 39.847,01, come meglio chiarito nella perizia ex artt. 160, comma 2, e 182-ter L. Fall.

Fornitori ITALIA	Importo contabile
SIRU VENEZIA FOOD SRL	€ 1.220,00
ANTONIO VACCARI S.R.L.	€ 5.258,20
MARIN DANIELA BONELLO	€ 2.903,60
NUOVA S.MARCO SRL	€ 5.808,96
PREVEDELLO ANTONIO SAS	€ 7.683,44
RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO	€ 6.327,53
SENT SRL	€ 2.291,57
SUCC. MAZZUCCO ROMANO SNC	€ 7.419,77
EMMEVI	€ 78,00
FORNACE MIAN SRL	€ 1.952,00
MURRINE E CO DI MARIO FORMENTE	€ 2.734,36
EREDI DI B.S. LAMPADARI	€ 20,00
BS LAMPADARI DI ROSINA REMO	€ 2.515,10
K. di CIRI KATIA	€ 10.144,30
DAVERI VICENZA SRL	€ 870,54
SM 3000 S.R.L.	€ 3.066,78
ONLYLUX SRL	€ 3.264,91
ATON LUCE SRL	€ 43.727,24
LUTIZ SNC di Gatto Roberto 6 C	€ 1.770,22
GALLERIA SAN MARCO GSM 2016 SR	€ 111.425,29
SIGNORETTO S.R.L.	€ 488,00
	€ 220.969,81
fornitori di merce per rivalsa iva	€ 220.969,81
imponibile	€ 181.122,80
iva 22%	€ 39.847,01

Debiti commerciali infragruppo (verso soggetti diversi da Fininven)

Tale voce per complessivi Euro 374.737,53 si riferisce a prestazioni commerciali infragruppo rese in favore della Società.

Fornitori gruppo Fininven	Importo contabile
LAGUNA MURANO GLASS SRL	€ 13.700,00
VERO ARTISTICO SRL	€ 94.407,12
EUGENIO FERRO & C. 1929 SRL	€ 24.751,96
FT.DA RIC.VENEZIA SERVICES	€ 18.567,00
Venezia Services S.r.l.	€ 178.790,85
Albatravel S.r.l.	€ 44.520,60
	€ 374.737,53

Debito commerciale verso Fininven

Il debito commerciale verso Fininven, pari a complessivi € 791.511,30, si riferisce per la quota di € 666.387,23 a canoni da locazioni impagati (assistiti da privilegio ex art. 2764 c.c.) e per la differenza a prestazioni commerciali. La Società ha ritenuto di indicarli in un'apposita voce (per differenziarli dagli altri debiti commerciali infragruppo) considerando che gli stessi saranno oggetto di integrale rinuncia da parte della stessa Fininven (come si vedrà infra) e, per l'effetto, non sono stati considerati a fini concordatari.

Debito tributario

Il debito tributario di Vecchia Murano pari a complessivi € 704.740,00 (privilegiato ai sensi dell'art. 2752, primo e terzo comma, c.c.), che sarà oggetto di proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter L.F., verrà dettagliato nell'apposito paragrafo riferito alla suddetta proposta.

A fini esplicativi, si fornisce il dettaglio della composizione del relativo debito.

Debiti Tributari	Contabile
DEBITI PER IRES	€ 27.749,00
ERARIO C/IVA	€ 146.666,08
ERARIO C/RIT. IRPEF LAV.DIP.	€ 293.904,89
ADDIZ.REG-COM. AMMINISTRATORI	€ 923,29
DEBITO IMP.	€ 1.011,04
DEB.ACCERTAMENTO IVA 2017	€ 9.819,60
DEBITO ACCERTAM.IVA MAG-GIU18	€ 53.722,80
DEBITO RATEIZZ. IVA I^ TRIM 19	€ 80.053,74
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2011	€ 12.457,70
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2012	€ 31.460,76
DEBITI ACCERTAMENTO IRES 2016	€ 46.971,10
TOTALE	€ 704.740,00

Analogamente, al paragrafo dedicato alla proposta di trattamento dei debiti tributari ai sensi dell'art. 182-ter L.F., verrà dettagliato lo stanziamento del fondo rischi privilegiato per l'ammontare di complessivi Euro 1.300.000,00.

Debito previdenziale

Il debito verso istituti di previdenza è pari a Euro 501.690,47 ed è così composto:

INPS C/COMPETENZE	€ 81.680,70
INPS C/COMPETENZE 10%	€ 5.630,59
DEBITO QUAS	€ 8,00
DEBITO ENTE BILATERALE	€ 3.929,90
DEBITO INAIL	-€ 1.275,23
EST ENTE DI ASS.SANITARIA INT.	€ 1.560,00
DBITI FERIE CONTRIB AP ASSOGG.	-€ 122,56
TFR F.DO PENSIONE	€ 3.362,84
DEBITO RATEIZZ.INPS159218-17/9	€ 315.274,18
INPS PRECETTO	€ 97.682,79
ATTO11920190006638682000DA RE	-€ 19.356,91
DEBITO X ASSISTENZA CONTRIB	€ 13.316,17
TOTALE	501.690,47

Debito verso personale

Il valore contabile alla Data di Riferimento è di Euro 106.009,15 ed è così composto:

Dipendenti e oneri connessi	Contabile
DEB. V/PERS. C/RETRIBUZIONI	€ 60.566,55
RAT.PAS.14^+FERIE+PERM	€ 27.656,72
FONDO T.F.R.	€ 17.785,88
TOTALE	106.009,15

Debiti diversi

Sotto la voce "debiti diversi" sono ricomprese le seguenti poste debitorie:

Altri debiti e fondi	Contabile
Commissione paritetica	€ 2.419,35
Debiti vari a privati	€ 222,00
debito rateizzazione Enel	€ 3.684,58
rateizzazioni Veritas	€ 7.421,00
Ratei per oneri bancari	€ 2.933,42
	€ 16.680,35

Debiti verso soci/società collegate per finanziamenti

La posta debitoria si riferisce ai seguenti finanziamenti intercompany erogati dai soci di Vecchia Murano (per Euro 922.868,04, di cui Euro 912.268,04 da parte di Fininven) e dalla controllata Venezia Services S.r.l. per l'importo di Euro 50.000,00.

Finanziamenti	Contabile
Finanziamento soci	
Fininven S.p.A.	€ 912,268,04
Laguna Murano Glass S.r.l.	€ 10.600,00
Altri Finanziamenti soci	
Venezia Services S.r.l.	€ 50.000,00
	€ 972.868,04

Trattandosi di crediti finanziari pacificamente soggetti alla regola della postergazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinqueis c.c., non se ne è tenuto conto a fini concordatari.

Fondo privilegiato per interessi su debito privilegiato

La voce si riferisce allo stanziamento degli interessi legali sui crediti privilegiati dalla Data di Riferimento sino all'adempimento della Proposta.

Spese in prededuzione

Le spese di procedura ante e post omologazione (Commissario Giudiziale e ausiliari) sono state stimate in complessivi Euro 74.955 (comprensivi di accessori), ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30.

È stato scelto di non rilevare l'effetto IVA sulle suddette spese di procedura, dato l'effetto neutro.

Le altre voci si riferiscono ai compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la Società nella predisposizione della proposta concordataria, all'attestatore, ai periti incaricati.

	onorario	cassa prev 4%	TOTALE
attestatori	51.400	2.056	53.456
commissario	72.072	2.883	74.955
advisor finanziario	100.000	4.000	104.000
periti	13.000	520	13.520
assistenza legale nel contenzioso tributario	30.000	1.200	31.200
advisor legali	140.000	5.600	145.600
	406.472	16.259	422.731

Si precisa che le altre spese di funzionamento societario sino ad esaurimento del Piano

concordatario (quali i costi amministrativi, i costi ed oneri per gli adempimenti fiscali e societari, le spese per assistenza e consulenza in genere) sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario e non rappresentano nell'economia della presente esposizione una componente del passivo concordatario.

Fondi rischi

In data 21 gennaio 2021 (successivamente al deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F.) Vecchia Murano è stata destinataria dell'avviso di accertamento (di cui si parlerà in seguito) n. T6303SB00498 elevato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2016, la cui pretesa complessiva ammonta ad Euro 1.192.739,03 alla data sopra specificata.

Avverso il predetto avviso di accertamento, Vecchia Murano ha radicato una controversia tuttora pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, contestando l'avviso di accertamento sotto plurimi profili.

Fermo quanto precede, si evidenzia che la Società (al fine di evitare qualsivoglia contestazione sul punto) ha preferito costituire un apposito fondo rischi (dell'importo di Euro 1.300.000,00) di natura privilegiata (di grado pari al n. 18 dell'art. 2778 c.c. che sarà oggetto di degrado parziale) per il contenzioso fiscale in parola al fine di sterilizzare totalmente la possibile pretesa dell'Agenzia fermo restando che, in caso di esito, anche solo parzialmente, vittorioso del giudizio e di conseguente totale o parziale liberazione del fondo, ciò andrà a beneficio dell'Erario che vedrà per pari importo ridotto il degrado sul diverso credito tributario riconosciuto dalla Società pari ad Euro 704.740,04 (si veda pag. 18 che precede).

La Società, nel predisporre la propria Proposta concordataria, al netto del fondo rischi privilegiato di Euro 1.300.000,00, non ha ritenuto di appostare ulteriori fondi, fermo restando che sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario (anche se non rappresentano nell'economia della presente esposizione una componente del passivo concordatario) fondi per imprevisti per oltre Euro 90.000,00 (che potranno pertanto riassorbire anche eventuali sopravvenienze passive attinenti al Passivo Concordatario).

Elenco dei creditori allegato al ricorso

Al ricorso viene allegato l'elenco dei creditori contenente l'indicazione degli eventuali

privilegi spettanti.

Tale elenco è altresì allegato alla presente relazione (all.n.1).

Le istanze ex art. 161 comma 7 L.F. e le transazioni autorizzate in corso di procedura

Nel corso della procedura Vecchia Murano ha depositato due istanze ai sensi dell'art. 161 comma 7 L.F. volte ad ottenere l'autorizzazione dal Tribunale alla sottoscrizione di distinti accordi e transazioni.

1) In data 18 maggio 2021 Vecchia Murano depositava ricorso al Tribunale rappresentando, in estrema sintesi, quanto segue:

- l'attività di esposizione e commercializzazione di vetri artistici si è svolta in un ampio immobile sito in Venezia, Sestriere di Castello, concesso in locazione in parte dalla controllante Fininven s.r.l. in liquidazione, proprietaria di una porzione dello stabile, e in parte dai signori Luca Ruol, Piero Ruol e Alberto Ruol, proprietari della restante parte dell'immobile;

- a causa della grave situazione economica generatasi in conseguenza della pandemia da Covid-19 e con riguardo alle sale concesse in locazione dai signori Ruol, Vecchia Murano srl aveva cessato di versare i canoni di locazione sin dal mese di marzo 2020;

Il credito (in linea capitale) dei signori Ruol per canoni ed indennità di occupazione insoluti ammontava ad € 314.311,50 di cui € 104.345,00 in prededuzione per canoni riferiti al periodo successivo al deposito da parte della società del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F..

I signori Ruol avevano avviato un procedimento di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida (Trib.Venezia – RG 8258/2020) con udienza fissata per il 20 maggio 2021.

Vecchia Murano s.r.l. ha quindi richiesto di essere autorizzata a stipulare un accordo transattivo con la proprietà della porzione immobiliare che prevede, in sintesi, a fronte della riconsegna degli immobili da parte di Vecchia Murano srl, la rinuncia da parte dei signori Ruol a tutti i canoni e all'indennità di occupazione rimasti insoluti consentendo la neutralizzazione dell'intero debito maturato nei confronti dei signori Ruol pari ad oltre € 300.000,00 di cui oltre € 100.000,00 in prededuzione.

In data 27 maggio 2021 il Tribunale di Venezia, visto il parere favorevole del sottoscritto Commissario, ha autorizzato Vecchia Murano alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ritenendo lo stesso vantaggioso per la procedura.

Nel passivo concordatario, quindi, le suddette poste riferite a debiti per locazioni non

compaiono.

2) La seconda istanza ex art. 161 comma 7 L.F. è contenuta nel ricorso per concordato preventivo depositato da Vecchia Murano in data 23 settembre 2021 dove è stato riportato quanto segue (testualmente):

“Come anticipato, dal corrente mese di settembre 2021 Vecchia Murano ha ripreso a svolgere la propria attività commerciale di vendita di vetri di Murano e di esposizione degli stessi in Venezia, Sestriere di Castello nelle sale espositive concesse in locazione alla Società dalla controllante Fininven, a mezzo di due contratti di locazione ad uso commerciale: (i) il primo del 31 dicembre 2010 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 7 gennaio 2011 al n. 45) a fronte di un canone annuale ora (a seguito della rideterminazione intervenuta in data 31 maggio 2016) pari a Euro 341.020/anno; (ii) il secondo del 2 gennaio 1999 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 18 gennaio 1999 al n. 806), nel quale la Società è subentrata in forza di atto di cessione in data 2 aprile 2002, a fronte di un canone annuale ora pari a Euro 26.123,60/annui (le “Locazioni Fininven”).

Vecchia Murano conduce, peraltro, anche altri locali di proprietà di Fininven sulla base delle seguenti ulteriori locazioni aventi ad oggetto i seguenti locali: (i) Cannaregio 1334-1197-1197/a-1198 (cont. 2007 3 4546); (ii) Scorze' (Cont. 2007 3 150) e (iii) Castello 4773 (Contr. 2003 3 2676) (complessivamente le “Ulteriori Locazioni”). A causa della profonda crisi economica registrata negli ultimi anni, unita alla contrazione a Venezia del turismo di livello medio-alto, aggravata dall'evento straordinario dell'acqua alta a Venezia del 2019 e, ovviamente, dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo Italiano per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19, Vecchia Murano, nel periodo antecedente alla presentazione della domanda prenotativa, ha maturato un ingente debito (assistito per la gran parte da privilegio speciale mobiliare nei limiti di cui all'art. 2764 c.c.) verso la controllante Fininven pari ad Euro 791.511,00. Nel periodo post deposito domanda di concordato in bianco, Vecchia Murano ha continuato a maturare debiti per canoni impagati (in prededuzione e con privilegio) verso Fininven che ammontano alla data del 20 settembre 2021 a ca. Euro 340.000,00.

Come già osservato, la controllante Fininven, la quale ha sottoscritto con i propri creditori un accordo (omologato ex art. 182-bis L. Fall.) di tipo liquidatorio (e che avrebbe titolo per avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto di locazione avente ad oggetto le sale espositive del 31 dicembre 2010) ha, quindi, avviato con Vecchia Murano una dialogo per il raggiungimento di un complessivo accordo in grado, da un lato, di sostenere il presente concordato e, dall'altro, di tutelare l'interesse della controllante a essere certa di poter dare corso alla liquidazione del suo patrimonio secondo le linee e le tempistiche dell'accordo 182-bis L. Fall. (cfr. doc. 6) homologato dal Tribunale di Venezia (cfr. doc. 7).

Al termine delle negoziazioni intercorse, è possibile per Vecchia Murano, funzionalmente alla realizzazione

del Piano approvato dal CdA della Società e subordinatamente all'autorizzazione del Tribunale, sottoscrivere un accordo transattivo (la "Transazione Fininven", sulla base della proposta irrevocabile di Fininven sub doc. 11) che prevede, subordinatamente all'omologa definitiva della presente Proposta, i seguenti termini e condizioni:

scioglimento anticipato delle Locazioni Fininven alla precedente data tra (i) i (6) mesi successivi all'esecuzione del Piano su cui si fonda la Proposta e (ii) i 30 (trenta) mesi successivi all'omologa definitiva della Proposta;

scioglimento delle Ulteriori Locazioni con effetti economici dalla data di efficacia dell'accordo;

obbligo di Vecchia Murano a riconsegnare a Fininven gli immobili oggetto delle Locazioni Fininven e delle Ulteriori Locazioni liberi e sgomberi da persone e cose entro e non oltre 90 giorni dalla relativa data di scioglimento, senza nulla avere a che pretendere (anche per eventuale indennità ex art. 34, L. 27.7.1978, n. 392);

rinuncia da parte di Fininven a titolo definitivo e irrevocabile ad ogni proprio credito verso Vecchia Murano discendente dalle Locazioni Fininven e/o dalle Ulteriori Locazioni e/o comunque avente natura commerciale maturato sino al 30 settembre 2021 (compreso), pari a ca. Euro 1.130.000,00: (i) di cui Euro 791.511,00 concorsuale (assistito per Euro 666.387,23 da privilegio speciale mobiliare nei limiti di cui all'art. 2764 c.c.) e (ii) Euro ca. 340.000,00 (in prededuzione e con lo stesso privilegio);

pattunzione a far data dal 1° ottobre 2021 (compreso) del canone delle Locazioni Fininven nella misura di complessivi Euro 340.000/anno (senza aggiornamenti ISTAT) con flessibilità nei pagamenti rispetto alle scadenze trimestrali di 90 giorni;

impegno di Fininven a cooperare con Vecchia Murano al fine di far rinvenire alla stessa la disponibilità di nuove sale espositive da utilizzare dopo la liberazione delle sale espositive oggi concesse in godimento a Vecchia Murano da Fininven medesima..

Inoltre, con riguardo ai locali denominati "Cesana", oggetto della transazione di cui alla nota 1 che precede, la Società ha raggiunto con Vecchia Laguna Murano Glass S.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Castello 4392/A, codice fiscale e partita iva n. 04552510272 ("VLMG"), partecipata integralmente da Fininven, un'intesa che prevede, sempre subordinatamente all'autorizzazione del Tribunale, la sottoscrizione di un contratto di logistica e servizi (di cui si allega l'offerta irrevocabile ricevuta da VLMG sub doc. 13, l' "Accordo VLMG").... a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 50.000/annui sino al 31 dicembre 2022 e pari ad Euro 134.739/annui dal 1° gennaio 2023 alla data di esecuzione del Piano (fermo restando che la Società può in ogni momento recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni)".

Il Tribunale, in data 6 ottobre 2021, ha autorizzato Vecchia Murano alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con Fininven e alla sottoscrizione dell'accordo con Vecchia Laguna Murano Glass srl, considerato che:

- a) la prospettata transazione con Fininven avrebbe permesso, in sintesi, di:
- scongiurare l'ipotesi di risoluzione del rapporto locativo, vista la clausola risolutiva espressa contenuta nel principale contratto di locazione, consentendo a Vecchia Murano l'utilizzo degli spazi per l'intero periodo di esecuzione del piano concordatario;
 - ridurre il canone di locazione;
 - neutralizzare l'intero ingente debito concorsuale (assistito in parte da privilegio speciale mobiliare e in parte da prededuzione) pari a ca Euro 1.130.000,00;
- b) il prospettato accordo con la società Vecchia Laguna Murano Glass srl (VLMG), oltre a prevedere l'erogazione di servizi ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, avrebbe consentito a Vecchia Murano di poter beneficiare, per l'intero periodo di esecuzione del piano concordatario, degli spazi da sempre utilizzati, attigui a quelli di proprietà Fininven e denominati "Cesana", in riferimento ai quali la società aveva ottenuto autorizzazione allo scioglimento della locazione contestualmente alla stipula di un accordo transattivo con la proprietà dell'immobile (vedi istanza ex art. 161 comma 7 L.F. depositato in data 18 maggio 2021);

La finanza esterna e gli ulteriori impegni di Fininven

Oltre alle importanti rinunce ai propri crediti di cui si è detto sopra, la società controllante Fininven, con lettera in data 24 settembre 2021 allegata al ricorso depositato da Vecchia Murano, ha confermato, subordinatamente all'omologa definitiva della Proposta concordataria, i seguenti impegni a sostegno della proposta di concordato formulata:

(si riporta testualmente dal ricorso)

- obbligo di versare "finanza esterna" (a fondo perduto), rinunciando a qualsiasi regresso/rimborso, sino a concorrenza della minor somma tra (i) l'importo di Euro 390.000,00 e (ii) l'importo necessario ad assicurare ai creditori chirografari (compresi quelli degradati per incapienza) una percentuale di soddisfazione pari al 10% (la "Finanza Esterna"). L'erogazione della Finanza Esterna, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Vecchia Murano e/o degli organi della procedura di concordato preventivo, avverrà con le modalità richieste dalla Società e/o dagli organi della procedura di concordato preventivo, anche attraverso pagamento diretto in favore dei creditori sociali di Vecchia Murano, non comportando il supporto di Fininven né un incremento dell'attivo, né un aggravio del passivo di Vecchia Murano. Fininven si è altresì manifestata disponibile a versare sin da subito l'importo pari alla Finanza Esterna presso un Notaio (con mandato allo stesso di svincolare l'importo subordinatamente all'omologa definitiva) entro 10 (dieci) giorni dal provvedimento di ammissione ex art. 163 L. Fall.;

In data 23 novembre 2021 è stato siglato tra Fininven e il Notaio Dott. Carlo Candiani di Venezia il contratto di deposito fiduciario per la custodia dell'importo di € 390.000,00 che Fininven ha versato in un conto corrente vincolato come previsto dal piano.

- obbligo di versare alla Società, a garanzia dei flussi minimi conseguibili da Piano sopra citati, la differenza tra (i) l'importo di Euro 1.600.000,00 e (ii) il totale dei flussi effettivamente destinati dalla Società nell'arco di Piano ai propri creditori sociali.

Di tale ultimo impegno si approfondirà in seguito quando si analizzerà il piano depositato nel ricorso.

La continuità aziendale, il business plan e i flussi finanziari attesi

La proposta di concordato depositata da Vecchia Murano verte, principalmente, sulla prospettiva di prosecuzione dell'attività aziendale in via diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-bis L.F.

Allegata al ricorso si trova la prevista relazione (art.186-bis co.2 lett.b) L.F.), redatta dai dottori commercialisti Michele Pivotti e Piero De Bei, attestante che la prosecuzione dell'attività di impresa risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Per quanto riguarda l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano concordatario (art.186-bis co.2 lett.a) L.F.), questa risulta contenuta nel business plan depositato con la proposta.

Quest'ultimo documento analizza la struttura dei costi sottesi alla prosecuzione dell'attività aziendale e dei ricavi attesi che, secondo le previsioni del piano, assicureranno la provvista necessaria a coprire sia i costi dell'attività aziendale, sia, congiuntamente alla finanza esterna, l'adempimento degli impegni concordatari assunti.

Il Business Plan prevede di proseguire sino al 31 dicembre 2023 la gestione (ripresa nel mese di settembre 2021) di Vecchia Murano negli attuali locali di proprietà di Fininven oltre che nei locali in precedenza condotti in locazione dalla Società ed ora da Vecchia Laguna Murano Glass S.r.l., società controllata integralmente da Fininven (vedi il paragrafo riguardante la Transazione Fininven e l'Accordo VLMG).

Nel business plan riferito alla continuità diretta viene specificato che i ricavi attesi sono calcolati utilizzando un moltiplicatore coerente con quello previsto per gli studi di settore elaborati dall'Agenzia delle Entrate per questo genere di attività e avendo riguardo alla sola cessione delle rimanenze di magazzino al valore indicato nella perizia allegata al ricorso dal

perito ing. Massimo Selvatico (€ 1.223.540,00), nell'orizzonte temporale previsto (sino al 31.12.2023).

Il piano effettua una previsione di costi attesi notevolmente ridotti rispetto ai dati desumibili dai precedenti esercizi.

Durante la pandemia da Covid-19, infatti, l'attività sociale ha subito un lungo periodo di sospensione ed attualmente il personale, per effetto di dimissioni volontarie, si è ridotto a sedici unità, circa un terzo rispetto alle epoche precedenti.

Alla riduzione del costo per il personale si aggiunge la previsione di una diminuzione generale degli altri costi per servizi e ciò a seguito della attesa riduzione della futura operatività.

Per quanto riguarda il costo riferito alle locazioni, voce che anch'essa subisce una riduzione, si rimanda a quanto già evidenziato nel paragrafo riferito alla transazione con Fininven e alle nuove pattuizioni circa i canoni di locazione.

Di seguito viene riportato il conto economico previsionale contenuto nel piano che, si precisa, non tiene conto del costo d'acquisto delle merci in quanto, come detto, la prospettiva dei flussi indicati si riferisce alla sola cessione delle rimanenze di merce già in possesso della società, nel corso dell'arco temporale previsto e per il valore indicato dalla perizia di stima. Eventuali acquisti di merce saranno solamente finalizzati al riassortimento del magazzino.

Conto economico previsionale	2021	2022	2023	Totale
Ricavi da vendite	318.600	2.655.000	3.523.397	6.496.997
Altri ricavi	0	0	0	0
Totale ricavi	318.600	2.655.000	3.523.397	6.496.997
Godimento di beni di terzi	97.500	390.000	474.739	962.239
Costo del personale	222.500	890.000	890.000	2.002.500
Costi di agenzia	25.488	212.400	281.872	519.760
Costi per servizi	17.965	106.375	128.085	252.425
Oneri di gestione	41.625	166.500	166.500	374.625
Commissioni e Oneri finanziari	7.622	58.100	75.468	141.190
Accantonamento per imprevisti	10.000	40.000	40.000	90.000
Variazione delle rimanenze (costo non finanziario)	60.000	500.000	663.540	1.223.540
Totale costi	482.700	2.363.375	2.720.204	5.566.279
Margine lordo	(-164.100)	291.625	803.194	930.719
Margine lordo %	-51,5%	11,0%	22,8%	14,3%
Imposte (calcolate al lordo dei costi non monetari)	0	(-126.872)	(-250.804)	(-377.676)
Margine netto	(-164.100)	164.754	552.390	553.043
Valore delle rimanenze cedute	60.000	500.000	663.540	1.223.540
Flussi liberi	(-104.100)	664.754	1.215.930	1.776.583

Ai flussi finanziari così preventivati viene aggiunta la cassa disponibile già generata e pari a euro 234.238,00 (al 20 settembre 2021).

Il Piano prevede, quindi, nella più favorevole delle ipotesi la realizzazione di un flusso di cassa netto di circa euro 2.000.000,00.

Alla luce delle incertezze legate alla pandemia in essere, tuttavia, la Società prudenzialmente propone di destinare ai propri creditori un importo minimo di flussi pari ad euro 1.600.000,00, fermo restando che eventuali surplus netti in eccesso rispetto a detto importo derivanti dalla gestione andranno comunque integralmente a beneficio del ceto creditorio.

E' necessario sottolineare che, come già detto, la società controllante Fininven si è impegnata irrevocabilmente, in caso di omologa del concordato, ad erogare, quale supporto del fabbisogno concordatario di Vecchia Murano, la cifra pari alla differenza tra l'importo di € 1.600.000,00 e il totale dei flussi che saranno effettivamente destinati dalla società nell'arco di piano ai propri creditori concorsuali, dichiarando che la propria pretesa al relativo rimborso è postergata e subordinata al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori concordatari.

La proposta, modalità e tempi di pagamento, le classi

Nel ricorso si legge quanto segue:

“In ragione del disposto di cui all’art. 160, comma 2, L. Fall., la Società, con il supporto dei Dottori de Bei e Pivotti, ha effettuato una stima del proprio patrimonio mobiliare (alla Data di Riferimento) su cui i creditori privilegiati generali vantano la propria causa legittima di prelazione: si è verificato che il compendio mobiliare non è capiente per soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati generali / speciali e si è concluso per (i) la degradazione parziale a chirografo dei creditori privilegiati di grado pari a quello di cui al n. 18 dell’art. 2778 c.c., e (ii) la ovvia integrale degradazione a chirografo dei creditori privilegiati di grado successivo a quello di cui al n. 18 dell’art. 2778 c.c., come risulta anche dalla relazione predisposta dai predetti professionisti (cfr. doc. 10).

Analogamente, si è operata una valutazione puntuale circa la spettanza del privilegio speciale in relazione ai crediti per rivalsa I.V.A.: a tal fine si è verificato, con riferimento a ciascun creditore specifico in astratto titolare del privilegio in esame, l'esistenza o meno, alla data di deposito del Ricorso Introduttivo, dei beni sui quali graverebbe il privilegio, concludendo per la degradazione a chirografo della parte di credito relativa all'imposta sul valore aggiunto in tutti quei casi in cui si è accertata l'assenza di tali beni.

In forza dell’art. 160, comma 2, L. Fall., i crediti privilegiati degradati saranno destinatari del trattamento

ricosciuto agli altri creditori chirografari e verranno soddisfatti per il tramite della Finanza Esterna.”

La proposta prevede quindi, come già detto, che la continuazione dell'attività caratteristica esercitata dalla società, nel determinato arco temporale che va dal 23 dicembre 2020 (data di deposito del ricorso ex art. 161 c.6 L.F.) sino al 31 dicembre 2023, generi un volume di flussi finanziari (prudenzialmente individuati in € 1.600.000,00 e garantiti dalla controllante Fininven) che, sommati alla finanza esterna di € 390.000,00 garantita dalla controllante Fininven, siano in grado di soddisfare il ceto creditorio come segue:

a) pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili;

b) pagamento integrale per capitale ed interessi (al tasso legale), nella misura dovuta per legge, dei crediti assistiti da privilegio generale e/o speciale di grado anteriore a quello di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c., entro il termine antecedente tra il 31 dicembre 2023 e la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186 bis L.F. come modificato dall'art 20, comma 1, lett.g, del D.L. 118/2021);

c) il pagamento per capitale ed interessi (al tasso legale) dei creditori assistiti da privilegio generale di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. in misura parziale pari al 26 %, entro il termine antecedente tra il 31 dicembre 2023 e la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186 bis L.F. come modificato dall'art 20, comma 1, lett.g, del D.L. 118/2021);

d) il pagamento dei creditori chirografari (compresi i crediti privilegiati degradati per incapacienza, che sono oggetto di una proposta ex art. 182 ter L.F.), nella misura minima garantita del 10%, attraverso finanza esterna (salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del Piano), entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa del concordato;

e) l'eventuale “surplus” derivante dall'esecuzione del concordato con continuità, eccedente il minimo garantito di euro 1,6 milioni, sarà destinato ai creditori chirografari.

La suddetta sintesi della proposta evidenzia come la ricorrente ha inteso assegnare la stessa

percentuale e la stessa tempistica di pagamento a tutti i creditori chirografari, compresi quelli divenuti tali a seguito di degrado per incapacienza del patrimonio sociale.

Tuttavia la società ha previsto, ai sensi dell'art. 160 L.F. e dell'art.182 ter L.F., una suddivisione in classi ai fini del voto, separando i creditori privilegiati degradati i cui crediti vengono falciati con ricorso all'istituto della proposta di cui all'art. 182 ter L.F. dagli altri, indifferenziati, creditori chirografari della società.

Le classi sono state quindi individuate come segue:

Classe 1: Erario per la parte privilegiata degradata a chirografo (classe obbligatoria).

Classe 2: Creditori chirografari (diversi dall'Erario per la parte degradata a chirografo).

Nel Decreto di apertura della procedura, in data 6 ottobre 2021, il Tribunale ha specificato che gli eventuali maggiori flussi derivanti dalla continuità dovranno andare a soddisfare i creditori privilegiati degradati.

Facoltà di anticipata estinzione degli impegni assunti

A tal riguardo si legge nella proposta quanto segue (si riporta testualmente):

“Come anticipato sopra l'impegno concordatario (garantito da Fininven) si basa sulla previsione della realizzazione di un flusso libero di Euro 1,6 milioni e cioè l'ammontare previsto a Piano (ca. 2 milioni di Euro) al netto della analisi di sensitivity operata anche a seguito delle osservazioni degli asseveratori con l'impegno a destinare l'eventuale eccedenza dei flussi a maggior soddisfazione dei creditori.

In relazione a ciò ed in relazione al possibile rinvenimento, in costanza di concordato, di un soggetto (Fininven o altro soggetto, anche finanziario) disponibile ad anticipare i flussi massimi previsti a piano, Vecchia Murano chiede la facoltà (senza assumere alcun obbligo al riguardo e solo in caso di positivo vaglio del Tribunale al riguardo) di anticipare dal 1 gennaio 2023 in qualsiasi momento il possibile adempimento del proprio concordato con il versamento (in aggiunta a quanto previsto al punto 5.2) dell'importo massimo dei flussi previsti da destinare ai creditori secondo quanto previsto allo stesso punto nonché del risultato del realizzo di ogni eventuale ulteriore attività derivante dal realizzo dei crediti esistenti alla Data di Riferimento e/o dalla liberazione di fondi appostati nella Situazione di Riferimento sottesa al Piano.”

Il trattamento specifico dei crediti tributari in base alla proposta ai sensi dell'art. 182-ter L.F.

Come detto, Vecchia Murano nel contesto del proprio Piano intende avvalersi dello

strumento di cui all'art. 182-ter L.F. ed ha formulato, incorporandola nel ricorso, una proposta di trattamento dei debiti tributari che prevede il pagamento parziale dei tributi privilegiati degradati a rango chirografario per incapacienza entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa.

La proposta è accompagnata dalla relazione giurata dei dottori commercialisti Michele Pivotti e Piero De Bei i quali hanno attestato che il trattamento riservato agli Enti interessati dalla proposta non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni per i quali sussiste la prelazione.

Come già evidenziato nel paragrafo relativo all'analisi del passivo concordatario, la società ha effettuato una ricognizione del proprio indebitamento nei confronti dell'Erario come segue (si riporta testualmente):

Debiti Tributari	Contabile
DEBITI PER IRES	€ 27.749,00
ERARIO C/IVA	€ 146.666,08
ERARIO C/RIT. IRPEF LAV.DIP.	€ 293.904,89
ADDIZ.REG-COM. AMMINISTRATORI	€ 923,29
DEBITO IMP.	€ 1.011,04
DEB.ACCERTAMENTO IVA 2017	€ 9.819,60
DEBITO ACCERTAM.IVA MAG-GIU18	€ 53.722,80
DEBITO RATEIZZ. IVA I^ TRIM 19	€ 80.053,74
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2011	€ 12.457,70
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2012	€ 31.460,76
DEBITI ACCERTAMENTO IRES 2016	€ 46.971,10
TOTALE	€ 704.740,00

La voce, come già rappresentato nella parte descrittiva del ricorso, comprende specificamente:

Debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP aventi grado privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c.

(oggetto di degrado parziale) per complessivi Euro 414.477,78:

- l'importo di Euro 27.749,00 rappresenta il debito residuo dovuto per l'imposta IRES anno 2019;
- l'importo di Euro 293.904,89 rappresenta il debito dovuto per ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali relative ai lavoratori dipendenti per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;

- l'importo di Euro 923,29 rappresenta l'importo dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali per i compensi degli amministratori per il mese di dicembre 2019;
- l'importo di Euro 1.011,04 rappresenta il debito complessivo relativo alle imposte sul TFR rivalutato degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui:
 - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.12.18 euro 631.60;
 - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.12.19 euro 378.41;
 - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.03.20 euro 1.03;
- gli importi di Euro 12.457,70 e di Euro 31.460,48 corrispondono al debito residuo per l'imposta IRES/IRAP relativa all'anno 2011 e 2012;
- l'importo di Euro 46.971,10 rappresenta il saldo dovuto per l'imposta IRES 2015.

Debiti per IVA aventi rango privilegiato di cui al n. 19 dell'art. 2778 c.c. (oggetto di degrado integrale) per complessivi Euro 290.262,22:

- l'importo di Euro 146.666,08 rappresenta il saldo residuo dovuto per l'imposta IVA anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- gli importi di Euro 9.819,60, Euro 53.722,82 ed Euro 80.053,74 rappresentano il debito residuo derivante dalla rateizzazione dell'imposta IVA, rispettivamente, del III trimestre 2017, II trimestre 2018 (maggio – giugno 2018) e del I trimestre 2019.

In aggiunta, in data 21 gennaio 2021 Vecchia Murano è stata destinataria dell'avviso di accertamento n. T6303SB00498 elevato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2016, la cui pretesa complessiva ammonta ad Euro 1.192.739,03 alla data sopra specificata. In particolare, a mezzo di tale atto, l'Ufficio ha svolto due rilievi:

- con il primo (contrassegnato con la lett. a), ha contestato a Vecchia Murano l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per Euro 1.193.400,00 ai fini IRES, IRAP e IVA;
- con il secondo (contrassegnato con la lett. b), ha contestato a Vecchia Murano l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA per un imponibile di Euro 56.575,00.

In particolare, con l'avviso di accertamento in questione, l'Agenzia delle Entrate ha intimato a Vecchia Murano il versamento:

- a fini IRES 2016 dell'importo di Euro 328.185,00;*
- a fini IRAP 2016 dell'importo di Euro 46.543,00;*
- a fini IVA 2016 dell'importo di Euro 274.994,00;*
- di interessi fino al 20 marzo 2021 pari ad Euro 99.958,53*
- di una sanzione pari integralmente ad Euro 443.049,75,*
- delle spese di notifica pari ad Euro 8,75,*

e quindi il pagamento di una somma complessiva pari ad Euro 1.192.739,03.

Avverso il predetto avviso di accertamento, Vecchia Murano ha radicato una controversia tuttora pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, contestando l'avviso di accertamento sotto plurimi profili.

La Società ha richiesto al Dott. Guido Gasparini e all'Avv. Massimiliano Leonetti dello Studio legale - tributario GBA (che assistono la Società nel contenzioso tributario in questione) di valutare i rischi correlati al giudizio.

Con comunicazione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 2, pagg. 16-17 che riassume quanto esposto nel parere del 20 luglio 2021), il Dott. Gasparini e l'Avv. Leonetti hanno osservato che (i) il primo rilievo mosso dall'Agenzia Entrate deve ritenersi verosimilmente infondato; e che (ii) potrebbe esservi un rischio di soccombenza con riguardo al secondo rilievo formulato dall'Agenzia Entrate.

Fermo quanto precede, si evidenzia che la Società (al fine di evitare qualsivoglia contestazione sul punto) ha preferito costituire un apposito fondo rischi (dell'importo di Euro 1.300.000,00) di natura privilegiata (di grado pari al n. 18 dell'art. 2778 c.c. che sarà oggetto di degrado parziale) per il contenzioso fiscale in parola al fine di sterilizzare totalmente la possibile pretesa dell'Agenzia (fermo restando che, in caso di esito, anche solo parzialmente, vittorioso del giudizio e di conseguente totale o parziale liberazione del fondo), ciò andrà a beneficio dell'Erario che vedrà per pari importo ridotto il degrado sul diverso credito tributario riconosciuto dalla Società pari ad Euro 704.740,04.

Per quanto riguarda i termini e le tempistiche di adempimento della proposta 182-ter, questi si sintetizzano come segue:

- L'importo riferito ai *“debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 414.477,78”*

Verrebbe pagato in misura parziale pari al 26% (maggiorati degli interessi al tasso legale dal 23 dicembre 2020), entro il termine antecedente tra il 31 dicembre 2023 e la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186-bis L. Fall come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g) del D.L. 118/2021), con soddisfo per un importo pari ad Euro 108.209,19.

Il pagamento del residuo, pari ad Euro 306.268,59, dei *“debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c.”* degradato a chirografo e inserito in Classe 1, entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa e nella misura minima garantita per patto concordatario del 10%, attraverso la Finanza Esterna.

- L'importo riferito ai *“debiti per IVA aventi rango privilegiato di cui al n. 19 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 290.262,22”*

Verrebbe integralmente degradato a chirografo e inserito in Classe 1 e verrebbe pagato entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa e nella misura minima garantita per patto concordatario del 10%, attraverso la Finanza Esterna.

- Il *“fondo rischi di natura privilegiata di grado di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. dell'importo di Euro 1.300.000,00”*;

Verrebbe trattato analogamente al trattamento dei *“debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c.”*, restando inteso che la parte che dovesse essere liberata di tale fondo rischi (in caso di esito, anche solo parzialmente, vittorioso del contenzioso in essere) andrà a diminuzione del degrado dei debiti tributari oggetto della Proposta 182 ter.

Prospetto di sintesi

Di seguito si riporta il prospetto contenuto nella proposta concordataria che evidenzia le poste debitorie esistenti e le percentuali di soddisfazione del ceto creditorio previste

Passivo	contabile	piano	attestatore	10%					
	23/12/20	23/12/20	23/12/20	%	grado di privilegio	soddisf. garantito da flussi	passivo incapiante	soddisf. da nuova finanza	% soddisfo totale
Fondi Rischi e Oneri	828.053,31	-	-	0%		-	-	-	0,00%
Debiti verso banche	1.379.093,52	1.379.093,52	1.379.093,52	0%		-	1.379.093,52	137.909,35	10,00%
Fornitori	604.440,05	564.593,04	564.593,04	0%		-	564.593,04	56.459,30	10,00%
Fornitori privilegiati (stima)	81.571,00	81.571,00	81.571,00	100%	5° Mob. Art. 2751bis n.1 e 7° Mob. Art. 2751bis	81.571,00	-	-	100,00%
Fornitori per rivalsa iva		39.847,01	39.847,01	100%	15° Mob. Art. 2758 c.c. 2°	39.847,01	-	-	100,00%
Debiti commerciali infragr. (escluso Fininven)	374.737,53	374.737,53	374.737,53	0%		-	374.737,53	37.473,75	10,00%
Debito commerciale Fininven	791.511,30	791.511,30	791.511,30	100%	24° Mob. Art. 2764	rinuncia Fininven	-	-	0,00%
Debiti tributari, di cui:	704.740,00						-	-	
-Ires e ritenute		414.477,78 €	414.477,78	26%	26° Mob. Art. 2752 1°c.	108.209,19	306.268,59	30.626,86	33,50%
-Iva		290.262,22	290.262,22	0%	27° Mob. Art. 2752 2°c.	-	290.262,22	29.026,22	10,00%
Debiti previd.	501.690,47	501.690,47	501.690,47	100%	9° Mob. Art. 2753	501.690,47	-	-	100,00%
Debiti verso personale	106.009,15	106.009,15	106.009,15	100%	5° Mob. Art. 2751bis n. 1	106.009,15	-	-	100,00%
Altri debiti	16.680,35	16.680,35	16.680,35	0%		-	16.680,35	1.668,04	10,00%
Debiti verso soci	972.868,04	-	-	0%		postergati	-	-	0,00%
Fondo interessi su debito priv.	-	546,77	546,77	100%	vari gradi	546,77	-	-	
Rischio fiscale	-	1.300.000,00	1.300.000,00	26%	26° Mob. Art. 2752 1°c.	339.395,61	960.604,39	96.060,44	33,50%
Prededuzioni	-	422.730,79	422.730,79	100%		422.730,79			
TOTALE PASSIVO	6.361.394,72	6.283.750,94	6.283.750,94			1.600.000,00	3.892.239,64	389.223,96	
PATRIMONIO NETTO	124.075,43								
TOTALE A PAREGGIO	6.485.470,15					degrado nel limite dei flussi garantiti Fininven (non inferiore a perizia ex art. 180.2 L.F.)		nuova finanza garantita da Fininven	

LE ATTESTAZIONI

Come già detto i professionisti attestatori, dotati dei requisiti di professionalità ed indipendenza di cui all'art.67 terzo comma lett. d) L.F., sono il dott. Piero De Bei di Venezia e il dott. Michele Pivotti di Padova.

L'attestazione ex art. 161 comma 3 L.F. ed art. 186 bis comma 2 lettera b) L.F.

I suddetti professionisti hanno esaminato il piano e la documentazione che corredano la proposta di concordato preventivo al fine di attestare, subordinatamente al positivo completamento dei propri controlli, *la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo*.

La valutazione parte dall'analisi della situazione contabile della società alla data di riferimento del 23 dicembre 2020 comparata con la situazione al 31 dicembre 2018 e con quella al 31 dicembre 2019 (vedasi prospetto di pg.14 della presente relazione).

Nel piano predisposto la società debitrice espone una situazione patrimoniale al 23 dicembre 2020 che, ante rettifiche concordatarie, evidenzia una perdita, progressivamente formatasi, che conduce ad un patrimonio netto di circa € 124.075.

Nella relazione i professionisti indicano e commentano sinteticamente tutte le voci dell'attivo e del passivo di cui alla situazione contabile alla data di riferimento predisposta dalla società,

intervenendo, in alcuni casi, con modificazioni ed integrazioni, cui la società si è adeguata.

Il valore dell'attivo

Di seguito si riportano (testualmente) le analisi e valutazioni sulle poste dell'attivo societario:

“Attivo immobilizzato Immobilizzazioni Immateriali

La voce accoglie il valore contabile netto di interventi di manutenzione su beni di terzi, capitalizzati in esercizi precedenti per i quali non è prospettato un autonomo valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali	Valore contabile	Rettifiche	Valore
Migliorie su beni di terzi	9.468	(-9.468)	0
Totale			0

Si ritiene di condividere la valutazione pari a zero della voce.

Nessuna recuperabilità è, infatti, possibile (salvo forse un valore d'uso perdurante la continuità aziendale) alla luce della situazione contrattuale con la locatrice (Fininven), a sua volta obbligata a cedere i beni immobili in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con i suoi creditori.

Immobilizzazioni materiali

Con riguardo a questa voce, gli scriventi hanno esaminato anzitutto il libro dei cespiti. La riconciliazione dell'effettiva consistenza con i dati contabili è avvenuta in contraddittorio con la Società e l'Advisor.

Trattasi di tutti i beni mobili strumentali, quali attrezzature, mobili e arredi e macchine d'ufficio. Si fornisce il seguente riepilogo:

Immobilizzazioni materiali	Valore contabile	Valore in continuità	Valore di liquidazione
Impianti e macchinari	3.836	3.836	2.877
Attrezzature e arredi	32.395	32.395	24.296
Totale	36.231	36.231	27.174

Per questi beni non è stata fatta eseguire una valutazione tecnica data la loro limitata rilevanza nell'attivo della Società e che si tratta eminentemente di beni non specifici e anzi di uso comune.

Nella tabella è anche indicato il probabile valore di vendita dei medesimi al di fuori del contesto aziendale. Tenendo conto degli oneri di smontaggio e trasporto nonché delle difficoltà di riallocazione è corretto tener conto di un deprezzamento molto significativo.

Nell'ipotesi liquidatoria è stato mantenuto il valore del costo ammortizzato abbattuto del 25%.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce, unitamente ai crediti verso le società partecipate, rappresenta una delle voci più rilevanti dell'attivo patrimoniale della Società.

La composizione della voce, che si riferisce a partecipazioni in società collegate, è la seguente:

Collegate	Valore contabile	Quota capitale (%)
EUGENIO FERRO & C. 1929 S.r.l.	13.340	33,33%
PALAZZO ROTA VETRI D'ARTE S.r.l.	420.000	35,95%
VENEZIA SERVICES S.r.l.	431.308	33,33%
TRISTAR S.r.l.	1.000	30,00%
Totale	865.648	

In particolare:

- *Eugenio Ferro & C. 1929 S.r.l.* ha sede legale in Venezia Murano, F.ta Navagero 75, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo P.IVA 03353740271. La società ha per oggetto la produzione, il commercio di oggetti in vetro, articoli artistici in vetro, bigiotteria, oggettistica per arredamento e articoli per l'illuminazione.

- *Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l.* (in seguito "Palazzo Rota") ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 834, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo 04182460271. La partecipata svolge attività di vendita al dettaglio di vetro artistico e altri prodotti dell'artigianato veneziano presso le proprie sale espositive (condotte in locazione) site in Venezia a ridosso di Piazza San Marco. Palazzo Rota è una società costituita nel 2013, attualmente partecipata al 60,05% dal signor Roberto Aseo (socio di maggioranza e attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione come da nomina intervenuta in data 28 aprile 2018) e per il residuo 35,95% da VM, che ha acquistato la relativa partecipazione nel luglio 2018, con un investimento di oltre 400.000,00 euro.

- *Venezia services S.r.l.* ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo 02650980275. Essa fu costituita il 24 novembre 1992 ed ha per oggetto: a) l'industria turistica in genere, la gestione di uffici e agenzie di viaggio e cambio valuta. b) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società attive nel settore dei servizi turistici, alberghieri, congressuali, assimilati e connessi quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio, uffici cambio, trasporti turistici. c) pianificazione e controllo della gestione imprenditoriale o finanziaria; attività promozionale dello sviluppo e dell'immagine, ricerca di mercato, marketing, progettazione pubblicitaria; pubbliche relazioni, assistenza e coordinamento vendite e acquisti; stipulazione di contratti in Italia e all'estero, coordinamento tecnico e amministrativo, servizi contabili, assistenza nella gestione del personale, servizi di logistica; manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari e immobiliari; servizi complementari e connessi, il tutto per società partecipate e non.

La compagine sociale, oltre che da VM, è composta da Ferro e Lazzarini S.r.l. e da Laguna Murano Glass - S.r.l. A sua volta, Venezia services S.r.l. detiene partecipazioni in Fintravel S.r.l., La Fenice S.r.l. e Vero artistico S.r.l.

- *Tristar S.r.l.* ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779,

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo

03488800271. Essa fu costituita il 28 ottobre 2003 ed ha per oggetto la produzione ed il commercio di vetri artistici, specialità veneziane, bigiotteria, preziosi, antiquariato ed ogni altro oggetto con questi connesso o affine, inoltre potrà esercitare il commercio di ogni tipo di oggetti per la persona e per la casa e svolgere ogni tipo di attività nel campo turistico in genere. Il restante 70% del capitale sociale è detenuto da Fininven.

La loro valorizzazione è indifferente al Piano poiché la Società non ne prevede la dismissione. L'analisi è stata compiuta nella relazione ex art. 160 co. 2 L.F. e ci si permette di rinviarvi.

Attivo Circolante Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate al costo e sono costituite essenzialmente da merci destinate alla vendita, già oggetto di inventario. Per il dettaglio si rinvia alla perizia dell'ing. Massimo Selvatico che, come detto, forma parte integrante di questa relazione.

Il valore contabile complessivo è pari ad euro 3.922.289,76 mentre il valore di stima – eseguito con il criterio del liquidation value nel senso indicato dai PIV – attribuito dall'ing. Selvatico è pari ad euro 1.223.540,00.

Quest'ultimo valore è stato assunto anche dalla Società per costruire il business plan sottostante al Piano, infra commentato.

Crediti verso clienti

Crediti verso clienti	Valore contabile netto	Rettifiche	Valore
ASCAREL SRL	244	(-244)	0
COLETTE TRAVEL			
SERVICE INC	786	(-786)	0
LESLIE SLOOTMAKER	500	(-500)	0
STEVEN GARIANO	(-500)	500	0
CM DI CAPITANIO M E C			
SAS	5	(-5)	0
MANNING TERRY	4.000	(-4.000)	0
Totale	5.035,24	(-5.035)	-

Data la tipologia di attività (prevalentemente al dettaglio) e la lunga inattività, non deve stupire l'esiguità dei crediti aperti.

Gli scriventi condividono l'impostazione con alla quale VM si è ispirata nel redigere la sua proposta concordataria e per le finalità di questa relazione può indicare il valore dei crediti esigibili in caso di liquidazione in euro zero.

Crediti infragruppo

Con riferimento ai crediti intercompany essi sono così rilevati.

Crediti	Valore contabile	Rettifiche	Valore CP
Galleria San Marco - G.S.M S.r.l.	185.072	(-185.072)	0
Tristar S.r.l.	272.200	(-272.200)	0
Totale	457.272		0

Si tratta di posizioni che, al di là del possibile rilievo ex art. 2467 cod. civ. (10) sono difficilmente esigibili perché vantate nei confronti di soggetti in crisi se non insolventi.

Altri Crediti

Crediti verso altri	Valore contabile	Compensazioni	Rettifiche	Valore
Erario c/ritenute subite	200	(-200)		0
Credito per rimborso Irap 10%	1.030	(-1.030)		0
Erario c/IVA in compensazione	417	(-417)		0
Crediti diversi	905		(-905)	0
Fornitori c/anticipi	276		(-276)	0
Cred.Ist.Rimb. DL.201/2011	8.176		(-8.176)	0
Personale c/anticipo IVS	61		(-61)	0
Totale	11.065	(-1.647)	(-9.417)	0

I crediti tributari per IRAP e IVA possono considerarsi in compensazione con i debiti tributari e ciò avverrebbe anche in caso di fallimento.

Con riferimento gli altri crediti i sottoscritti, in assenza di adeguate conferme, ha ritenuto di rettificare alcune delle voci considerate a Piano, come esposto nella tabella che precede.

Disponibilità liquide

Sulla base della documentazione esaminata non è stato possibile accertare i saldi attivi di alcune carte di credito e la giacenza di valori bollati.

Le disponibilità liquide alla data del 23 dicembre 2020 erano pari ad euro 5.223, mentre alla data del 20 settembre 2021 erano pari ad euro 234.238, secondo la ricostruzione fornita dalla Società e riscontrata negli estratti conto bancari. Nel dettaglio:

Disponibilità liquide	Valore contabile	Rettifiche	Valore CP
PAYPAL	4.217		4.217
Cassa Contanti	1.005		1.005
Totale	5.223	0	5.223

Gli scriventi hanno verificato la consistenza di tutti i saldi contabili bancari attivi confrontandoli con gli estratti conto rilasciati dai diversi istituti di credito all'ultima data disponibile, non riscontrando differenze prive di riconciliazione.

Non è stato possibile verificare la cassa contante al 23 dicembre 2020, che comunque è stata confermata dall'organo amministrativo e trova implicita conferma anche nell'evoluzione successiva della voce.”

Riepilogo dell'attivo

Sulla base di quanto esposto, gli attestatori hanno riepilogato l'attivo societario come segue:

ATTIVO	Saldi contabili al 23 dicembre 2020	Rettifiche e compensazioni	Saldi contabili CP	Valore Attestatore
Crediti verso soci	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	9.468	(-9.468)	(-0)	0
Immobilizzazioni materiali	36.231	(-9.058)	27.173	27.173
Immobilizzazioni finanziarie:				
- partecipazioni	865.648	(-565.648)	300.000	300.000
- crediti	1.160.279	(-1.160.279)	0	0
- altri titoli	4.584	(-4.584)	0	0
Totale attivo immobilizzato	2.076.209	(-1.749.037)	327.173	327.173
Rimanenze:				
- prodotti finiti e merci	3.922.290	(-2.698.750)	1.223.540	1.223.540
Crediti:				
- verso clienti	5.035	(-5.035)	0	0
- verso imprese collegate	457.272	(-457.272)	0	0
- crediti tributari	1.647	(-1.647)	0	0
- verso altri	9.517	(-9.517)	0	0
Disponibilità liquide			0	0
Disponibilità in cassa	1.005		1.005	1.005
Saldi attivi di c/c	4.217		4.217	4.217
Totale attivo circolante	4.400.985	(-3.172.222)	1.228.763	1.228.763
Ratei e Risconti attivi	8.276	(-8.276)	0	0
TOTALE ATTIVO	6.485.470	(-4.929.534)	1.555.936	1.555.936

Potenziali azioni risarcitorie

Si riportano testualmente le considerazioni degli attestatori (si omettono le note):

“Le azioni di responsabilità

L'esame dell'eventuale esperibilità di azioni risarcitorie, oltre alla valutazione dei possibili esiti di quelle in corso, assume rilevanza nell'ambito della proposta concordataria formulata da VM.

In questa sede, invece, si ritiene necessario riportare alcune considerazioni in merito alle azioni risarcitorie che non trovano analitica espressione nell'ambito della Domanda. Ci si riferisce, in linea di principio, alle azioni di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali.

Le certezze acquisite sul versante della procedura di fallimento non sono di grande aiuto quando si tratta di verificare se l'azione della società e quella dei creditori sociali siano esperibili, anche, nel concordato preventivo, posto che ciò che manca è la contaminazione generata da un sistema normativo speciale quale è quello di cui all'art. 146 L.F. non replicato, pacificamente, nella disciplina del concordato preventivo.

Nella disciplina del concordato manca una partizione dedicata alle sanzioni per i comportamenti di coloro che hanno agito come organi, amministrativi e di controllo, delle società di capitali. Al fondo, allora, l'interrogativo va riferito al modo in cui le azioni di responsabilità previste nel codice civile reagiscano quando la società amministrata è ammessa al concordato preventivo; un tema divenuto assai più rovente che nel passato, ora che è sopravvenuta l'irrilevanza del requisito di meritevolezza per l'accesso al concordato preventivo.

Non vi è dubbio che il tema più sensibile sia quello che pertiene alla praticabilità, nel concordato preventivo, delle azioni dei creditori sociali.

Ciò posto, gli scriventi hanno, come detto, sottoposto, con i limiti propri dell'attività dell'attestatore, il recente passato della Società in ciò limitandosi alle finalità che questa relazione riveste.

Sintesi dei fatti che hanno generato la crisi

Le considerazioni di seguito riportate derivano esclusivamente dalle analisi e dalle valutazioni condotte, nei limiti predetti, sia con riferimento alla proposta concordataria che al contesto operativo della Società avuto riguardo alle informazioni ed ai dati "storici" riferiti al periodo 2018 – 2020.

L'attività della Società è stata sospesa, anche a causa degli intervenuti provvedimenti restrittivi legati alla pandemia Covid-19, nel corso del 2020 e il personale è stato posto in cassa integrazione.

Con riferimento, invece, alle possibili azioni risarcitorie occorre esaminare la sussistenza di possibili azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Benché sia sempre possibile eseguire una analisi risalente delle condotte degli amministratori e che essa possa, in astratto, condurre ad individuare profili di responsabilità degli organi sociali, vengono in considerazione i seguenti aspetti:

1) appare piuttosto evidente che l'evento atmosferico eccezionale del novembre 2019 a Venezia e la crisi pandemica del 2020 hanno avuto un impatto straordinario su tutte le attività turistiche e quelle ad esso correlate, cagionando radicali effetti negativi sia sull'operatività delle aziende che sui loro conti; la situazione verificatasi a Venezia è, purtroppo, risultata esponenzialmente più grave che in altri ambiti analoghi;

2) l'attivazione di azioni risarcitorie nei loro confronti pretende la dimostrazione puntuale dei fatti causativi di danno e della quantificazione del medesimo secondo le regole societarie e le indicazioni giurisprudenziali;

3) non sembrano sussistere i presupposti giuridici per l'avvio di azioni di responsabilità nei confronti della capogruppo Fininven che, anzi, ha supportato la partecipata con finanziamenti diretti e indiretti.

Potrebbe porsi il tema della responsabilità degli amministratori relativamente ai rilievi mossi dall'Agenzia delle

Entrate tramite l'accertamento di cui si dirà meglio infra. In tal caso, l'entità del danno sarebbe eventualmente individuabile nelle sanzioni e negli interessi addebitati.

Nel merito, tuttavia, occorre considerare che:

- si tratta di rilievi contestati per i quali pende ricorso tributario e che, quindi, sono attualmente sub iudice;*
- alla luce del parere reso dal dott. Gasparini e dall'avv. Leonetti sembra esserci una fondata aspettativa che i rilievi possano essere rivisti.*

Alla luce di quanto a disposizione risulta difficile addebitare agli amministratori particolari profili di responsabilità che comunque sarebbero confinati nel ritardo con cui sono state avviate iniziative per affrontare la crisi.

In questo contesto, s'inserisce, pertanto, il tema tecnico del "presupposto della continuità aziendale" che è uno dei principi fondamentali nella redazione del bilancio: l'impresa viene considerata in grado di proseguire la sua attività in un prevedibile futuro.

Questo deve essere relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

La verifica di tale presupposto è affidata alla direzione aziendale (e al controllo degli organi deputati, collegio e revisore).

Sul tema i due principali riferimenti sono:

- il Documento n. 570 "Continuità aziendale" emesso nell'ottobre 2007 dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri,*
- il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570 "Continuità Aziendale".*

La continuità aziendale non è pregiudicata, si legge ivi, dalla constatazione che una impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari, se tale situazione è compensata "da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale".

Al riguardo, occorre pure ricordare che le difficili condizioni economiche e di mercato prodotte dalla situazione internazionale in atto dal 2007 hanno indotto Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP ad emanare un documento congiunto sull'informativa da fornire nei bilanci, facendo specifico riferimento proprio alla continuità aziendale (Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6.2.2009).

Gli amministratori, possono trovarsi al termine dell'esame della situazione societaria di fronte a tre contesti (si riporta testualmente, tranne le sottolineature):

- 1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale;*
- 2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio;*
- 3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.*

“Probabilità” e “possibilità” hanno significati e conseguenze ben precise ai fini valutativi e di bilancio. Si tratta di della medesima terminologia usata dai principi contabili per la doverosità, ad esempio, nello stanziamento dei Fondi rischi (16).

Alla luce di dinamica e della progressione delle informazioni, pare agli scriventi, per quanto si è esaminato, come, sebbene non possa essere esclusa, non sia individuabile in modo affidabile, in una prospettiva ex ante, un ritardo nell'affrontare il problema finanziario ed una correlata inadeguatezza degli strumenti utilizzati.

Indifferenza tra procedura concordataria e fallimentare

Fatto questo sommario excursus, si ribadisce che la domanda di concordato e il Piano che la correda non menziona le azioni di responsabilità né, conseguentemente, fa riferimento a risorse ritraibili dalle eventuali azioni.

Ciò significa che l'eventuale azione rimane nella disponibilità della società debitrice, che, qualora ne ravvisasse i presupposti, può esercitarla, sia durante la procedura che dopo l'omologazione.

Pertanto, pare agli scriventi che dette azioni, quand'anche fossero esperibili, non siano state rinunziate e qualora attivate debbano andare a beneficio della continuità aziendale.

Trattandosi di elemento meramente eventuale, esso non viene portato in conto né dalla Società né dai sottoscritti: l'entità e la realizzabilità di tale posta sono, in ogni caso, indifferenti ai fini del giudizio sul miglior soddisfacimento dei creditori di seguito riportato.”

Il valore del passivo

di seguito si riportano (testualmente) le analisi e valutazioni sulle poste del passivo societario:

“Il passivo indicato è stato analizzato sulla base della documentazione rinvenuta e delle informazioni acquisite.

In particolare, si evidenzia che gli scriventi hanno fatto riferimento alla “circolarizzazione” dei debiti verso i fornitori il cui riscontro è stato sostanzialmente positivo.

La platea dei fornitori è, infatti, frazionata e distribuita sul territorio nazionale e all'estero; si tratta di soggetti, nella gran parte, di medio - piccole dimensioni.

Per come sono strutturati il passivo della Società, la Proposta e il Piano nel prosieguo verranno esaminate separatamente le voci di debito e, da ultimo, delle voci del passivo collegate alla procedura prospettata e i fondi stanziati.

Debiti verso personale (art. 2751bis n. 1 cod. civ.)

Nel dettaglio la voce è così composta e valorizzata a Piano:

Debiti verso dipendenti	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	Categoria
Fondo T.F.R.	17.786	17.786	17.786	Privilegio art. 2751bis n. 1
Retribuzioni	60.567	60.567	60.567	Privilegio art. 2751bis n. 1
Ratei e ferie	27.657	27.657	27.657	Privilegio art. 2751bis n. 1
Totale	106.009,15	106.009,15	106.009	

L'intero debito concordatario nei confronti del personale (assistito dal privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ.) è stato condivisibilmente appostato sulla base delle verifiche e dei conteggi effettuati con l'ausilio di Confcommercio Venezia, che assiste la Società.

Non sono state segnalate agli scriventi controversie con dipendenti o ex dipendenti.

Si segnala che il debito per ratei e ferie non godute indicato nella contabilità è pari alla situazione in essere alla data del 31.12.2019; la società, nell'ambito delle scritture di assestamento di fine 2020, ha rettificato in diminuzione l'importo; dalle evidenze extracontabili messe a disposizione da Confcommercio Venezia il debito a fine 2020 ammonta a euro 13.163,05. Per prudenza la società ha ritenuto opportuno mantenere il maggior valore iscritto; si condivide il principio adottato.

I debiti verso professionisti e fornitori (privilegiati e chirografari)

I debiti verso i professionisti e i fornitori (privilegiati e chirografari) sono trattati congiuntamente per comodità espositiva, tenuto conto della numerosità delle posizioni coinvolte.

I saldi sono stati verificati sulla base delle richieste di "conferma saldo":

Fornitori (terzi)	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	privilegiati	art. 2758 co 2 c.c.	art. 2751 bis n. 2 c.c.	art. 2751 bis n. 5 c.c.
UNGARO DOTT. SILVIA	184	184	184	184		184	
DOTT. LUCIA BERTOTTO	1.084	1.084	1.084	1.084		1.084	
MARIN DANIELA BONELLO	2.904	2.904	2.904	2.904	524		2.380
PREVEDELLO ANTONIO SAS	7.683	7.683	7.683	7.683	1.386		6.298
RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO	6.328	6.328	6.328	6.328	1.141		5.187
MANEO DANIELA	2.976	2.976	2.976	2.976		2.976	
SUCC. MAZZUCCO ROMANO SNC	7.420	7.420	7.420	7.420	1.338		6.082
FALEGNAMER. LONGATO L e C SNC	3.416	3.416	3.416	3.416			3.416
MURRINE E CO DI MARIO FORMENTE	2.734	2.734	2.734	2.734	493		2.241
MARCO TOSO	92	92	92	92		92	
DOTT. MARCO BUSETTO	106	106	106	106		106	
EREDI DI B.S. LAMPADARI	20	20	20	20	4		16
LUISA TREVISAN	92	92	92	92		92	
MICHELE BONINI	1.091	1.091	1.091	1.091		1.091	
BS LAMPADARI DI ROSINA REMO	2.515	2.515	2.515	2.515	454		2.062
LAURA BRAIT	600	600	600	600		600	
VALLE VALERIO	7	7	7	7		7	
K. di CIRI KATIA	10.144	10.144	10.144	10.144	1.829		8.315
ALLESPAK OROPAK SNC Tinazzo M.	3.276	3.276	3.276	3.276			3.276
LUTIZ SNC di Gatto Roberto 6 C	1.770	1.770	1.770	1.770	319		1.451
LAGUNA di Bertoncello Sergio D	140	140	140	140			140
GIUBILATO GIANCARLO	1.420	1.420	1.420	1.420		1.420	
CAV. CATTELAN LUIGI	547	547	547	547			547
FT.DA RIC. LISIOLA	12.782	12.782	12.782	12.782		12.782	
FT. DA RICEVERE DR.DE PERINI	1.997	1.997	1.997	1.997		1.997	
FT.DA RIC. STUDIO BET	5.250	5.250	5.250	5.250		5.250	
FT.DA RICEVERE STUDIO CIRIOTTO	12.480	12.480	12.480	12.480		12.480	
Totali	89.057,53	89.057,53	89.057,53	89.057,53	7.486,91	40.160,02	41.410,60

L'importo indicato nella colonna del privilegio ex art 2751 bis n°5 tiene conto del privilegio IVA di cui all'art 2758 co 2 c.c. di cui si riferirà oltre.

Con riferimento ai professionisti, la Società ha tenuto, correttamente, conto che il privilegio si estende anche agli importi dei contributi da versare alle casse previdenziali.

Non risulta essere stata eseguita la valutazione della sussistenza del privilegio in ragione della collocazione della prestazione professionale all'interno del biennio; il piano concordatario considera, infatti, come privilegiate tutte le prestazioni.

Gli scriventi, ad ogni modo, condividono l'impostazione prudente adottata.

La componente IVA è stata considerata tra i debiti privilegiati mentre ove sono stati ricevuti solo per avvisi di parcella, la componente Iva non è stata considerata dal momento che, all'atto del pagamento, sorgerà in capo alla Società un credito di pari importo.

Al fine di accertarne l'eventuale appartenenza alla categoria dei creditori privilegiati (art. 2751-bis, n. 5), sono state eseguite le visure camerali relative ai fornitori con iscrizione all'Albo artigiani.

In definitiva il privilegio artigiano ex art. 2751 bis, n. 5 cod. civ. è stato riconosciuto ai creditori iscritti all'Albo Artigiani che, sulla base delle informazioni a disposizione, hanno evidenziato possedere i requisiti dimensionali per il riconoscimento della natura artigiana in conformità al principio dettato dalla Suprema Corte.

Nei casi dubbi sulla fondatezza della causa di prelazione (per sproporzione del volume d'affari, capitale investito e forza lavoro o semplicemente per assenza di ogni dato utile), il fornitore esaminato, per prudenza, è stato considerato come creditore privilegiato. Fintantoché non sarà possibile eseguire un approfondimento, si condivide la scelta di trattarli come crediti privilegiati.

Gli scriventi, alla luce della documentazione disponibile, condividono la scelta operata dalla ricorrente.

I fornitori di natura chirografaria sono nel seguito indicati:

Fornitori (terzi)	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	chirografari	art. 2758 co 2 c.c.
EUROTIME SOLUTION SRL	711	711	711	711	
GEOBOX .EU	18	18	18	18	
ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	912	912	912	912	
CIVIS SPA	6.734	6.734	6.734	6.734	
SIRU VENEZIA FOOD SRL	1.220	1.220	1.220	1.000	220
CONFCOMMERCIO VENEZIA E TERR.	5.760	5.760	5.760	5.760	
INITIAL ITALIA SPA	2.357	2.357	2.357	2.357	
HIS EUROPE ITALY SRL	3.050	3.050	3.050	3.050	
ASCAREL S.R.L.	200	200	200	200	
DHL Express (Italy) s.r.l.	58.257	58.257	58.257	58.257	
ANTONIO VACCARI S.R.L.	5.258	5.258	5.258	4.310	948
IMOCO SPA	4.958	4.958	4.958	4.958	
M.T. Forni Industriali S.r.l.	319	319	319	319	
LOIMBALLI SRL	(-10)	(-10)	0	0	
NUOVA S.MARCO SRL	5.809	5.809	5.809	4.761	1.048
SENT SRL	2.292	2.292	2.292	1.878	413
TIM SPA	4.302	4.302	4.302	4.302	
EMMEVI	78	78	78	64	14
FORNACE MIAN SRL	1.952	1.952	1.952	1.600	352
UNIGROS VENEZIA SNC	2.739	2.739	2.739	2.739	
TINGTING SHI	600	600	600	600	
JTB ITALY S.R.L.	1.459	1.459	1.459	1.459	
MAZZOLENI E FACORI SRL	25	25	25	25	
MAGRIS SERVIZI SPA	270	270	270	270	
TU.RI.VE	6.100	6.100	6.100	6.100	
VENEZIANA CONDIZIONATORI SNC	200	200	200	200	
M.T. FORNI INDUSTRIALI SRL	2.599	2.599	2.599	2.599	
V.E.R.I.T.A.S. SPA	52.873	52.873	52.873	52.873	
VENPACK SRL	3.100	3.100	3.100	3.100	
DAVERI VICENZA SRL	871	871	871	714	157
SOLVI S.R.L.	4.780	4.780	4.780	4.780	
VODAFONE ITALIA SPA	1.664	1.664	1.664	1.664	
ENEL ENERGIA SPA	6.115	6.115	6.115	6.115	
SM 3000 S.R.L.	3.067	3.067	3.067	2.514	553
ONLYLUX SRL	3.265	3.265	3.265	2.676	589
MARCHIOL SPA	1.924	1.924	1.924	1.924	
NEXI	(-3)	(-3)	0	0	
INTESA SAN PAOLO	(-48)	(-48)	0	0	
ERREBIAN SPA	1.059	1.059	1.059	1.059	
ECO SYSTEM SNC	38	38	38	38	
MYO SPA	577	577	577	577	
XING TRAVEL VENICE SRL	3.660	3.660	3.660	3.660	
ATON LUCE SRL	43.727	43.727	43.727	35.842	7.885
INTESA SAN PAOLO- C./C.. CUP	374	374	374	374	
VI - PACK di Voltolina.& C.SNC	175	175	175	175	
GALLERIA SAN MARCO GSM 2016 SR	111.425	111.425	111.425	91.332	20.093

Fornitori (terzi)	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	chirografari	art. 2758 co 2 c.c.
SIGNORETTO S.R.L.	488	488	488	400	88
HANKYU OVERSEAS TR. COOPERAT.	748	748	748	748	
GLOBUS TRAVEL SERVICES S.A.	91.380	91.380	91.380	91.380	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL	337	337	337	337	
NIPPON TRAVEL AGENCY JAPAN	6.414	6.414	6.414	6.414	
F-TOUR-SICHUAN COMFORT INT..TR	616	616	616	616	
GUANGDONG NANHU INTERN.CO.LT	12.662	12.662	12.662	12.662	
GZL INTERNAT.TRAVEL SERVICE LT	9.457	9.457	9.457	9.457	
BEIJING APLUS INTERNATIONAL. LTD	393	393	393	393	
W ZEPPETZAUER GMBH	4.940	4.940	4.940	4.940	
SPECIAL TOURS -MAYORISTA DE V.	22.040	22.040	22.040	22.040	
TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.	3.608	3.608	3.608	3.608	
SHANGHAI AIRLINESHOLID.BEIJING	2.204	2.204	2.204	2.204	
JTB EUROPE LTD	4.603	4.603	4.603	4.603	
CITS CHINA INTERN. TR. SERVICE	5.616	5.616	5.616	5.616	
EUROPA MUNDO VACACIONES SL	126	126	126	126	
EURORUTAS TOUR OPERATOR SL	3.000	3.000	3.000	3.000	
G2 TRAVEL LIMITED	1.120	1.120	1.120	1.120	
SHENZEN TRIPEAN INTERNATIONAL	1.872	1.872	1.872	1.872	
KUONI GLOBAL TRAVEL SERVICES A	7.500	7.500	7.500	7.500	
TUMLARE	1.500	1.500	1.500	1.500	
FT.DA RIC. ASCOM	1.775	1.775	1.775	1.775	
FT.DA RIC. COMM. AGENZIE	57.679	57.679	57.679	57.679	
FT.DA RIC. COM E ONERI BANCARI	(-40)	(-40)	0	0	
FT. DA RIC. COMM.CDC	1	1	0	0	
Totali	596.854	596.854	596.953	564.593	32.360

L'importo indicato nella colonna chirografo tiene conto del privilegio IVA di cui all'art 2758 co 2 c.c. di cui si riferirà oltre.

L'esito della circolarizzazione ha avuto esito positivo, sia per numerosità delle risposte pervenute che per i riscontri ottenuti rispetto al dato contabile.

Debiti verso Erario, previdenza, enti (artt. 2752, 2753, 2754, 2758, cod. civ.)

Il debito verso Erario ed Istituti Previdenziali, esposto nel Piano proposto è stato riscontrato con la documentazione a disposizione.

Per verificare la corretta indicazione nel Piano dei debiti tributari, si è richiesto alla Società di fornire i relativi documenti fiscali, dei prospetti contabili amministrativi e dei dichiarativi.

Sulla base di tale riscontro documentale, in alcuni casi effettuato a campione, non è emersa la necessità di operare rettifiche. Nel dettaglio:

Debiti verso Erario	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	art. 2778 n°18 c.c.	art. 2778 n°19 c.c.
Debiti per IRES	27.749	27.749	27.749	27.749	
Erario c/IVA	146.666	146.666	146.666		146.666
Erario c/rit. Lavoro dipendente	293.905	293.905	293.905	293.905	
Addiz.reg-compenso amministratori	923	923	923	923	
Debito imp. riv. T.F.R.	1.011	1.011	1.011	1.011	
Accertamento IVA 2017	9.820	9.820	9.820		9.820
Accertamento IVA 2018	53.723	53.723	53.723		53.723
Debito rateizz. IVA 1° trim. 2019	80.054	80.054	80.054		80.054
Adesione accertamento 2011	12.458	12.458	12.458	12.458	
Adesione accertamento 2012	31.461	31.461	31.461	31.461	
Accertamento IRES2016	46.971	46.971	46.971	46.971	
Totale	704.740,00	704.740,00	704.740,00	414.477,78	290.262,22

In particolare:

Debito per Ires: rappresenta il debito di imposta Ires come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (Unico 2020). Il piano concordatario prevede lo stanziamento di sanzioni ed interessi nell'ambito della generica voce "rischio fiscale", di cui si riferirà oltre.

Erario c/IVA: si riferisce al debito per IVA maturato tra il 2017 e il 2020 a titolo di imposta IVA, al netto del debito già oggetto di rateizzazione; anche in questo caso interessi e sanzioni per mancato pagamento sono parte della generica voce "rischio fiscale";

Erario c/ritenute lav.dip.: si riferisce a debiti in larga parte maturati tra il 2018 e il 2019; il debito è stato accertato mediante verifica a campione delle poste debitorie iscritte nei modelli 770 presentati dalla società; anche per questi debiti la società ha tenuto conto di interessi e sanzioni per mancato pagamento nell'ambito della voce "rischio fiscale";

Accertamenti IVA: il debito a più posizione riferita a più annualità. L'accertamento 2017 si riferisce all'omesso versamento IVA del terzo trimestre 2017; delle 20 rate previste dal piano di rateazione convenuto con l'Agenzia delle Entrate ne sono state versate 8.

L'accertamento 2018 si riferisce all'omesso versamento IVA del secondo trimestre 2018; rispetto a piano di rateazione la società ha corrisposto 5 rate delle 20 previste.

L'accertamento 2019 si riferisce all'omesso versamento IVA del primo trimestre 2019; anche in questo caso la società ha aderito ad un piano di rateazione e ad oggi risultano versate 2 rate delle 20 rate previste.

Adesioni 2011 e 2012: entrambi i valori si riferiscono a piani di rateazione riferiti a debiti erariali per Ires maturati a seguito di accertamenti; in relazione all'adesione 2011 sono state versate 17 rate delle 20 previste mentre per l'adesione 2012 risultano versate 10 rate delle 16 previste.

Accertamento Ires 2016: l'importo rappresenta il residuo debito per IRES da Unico 2016; la società ha dato inizio ad un versamento in 20 rate trimestrali; l'importo iscritto a piano si riferisce alle ultime 10 rate dovute.

Con riferimento al **debito contributivo ed assicurativo** il Piano accoglie le risultanze contabili e le verifiche, effettuate sulle voci di debito più significative, non hanno evidenziato errori o omissioni. Nel dettaglio:

Debiti verso Enti	Valore contabile	Compensazioni	Valore CP	Valore Attestatore
INPS	82.026		82.026	82.026
INPS C/competenze 10%	5.631	(-345)	5.286	5.286
DEBITO QUAS	8		8	8
DEBITO ENTE BILATERALE	3.930		3.930	3.930
DEBITO INAIL	(-1.275)		(-1.275)	(-1.275)
EST ENTE DI ASS.SANITARIA INT.	1.560		1.560	1.560
DBITI FERIE CONTRIB AP ASSOGL.	(-123)		(-123)	(-123)
TFR F.DO PENSIONE	3.363		3.363	3.363
DEBITO RATEIZZ.INPS159218-17/9	315.274		315.274	315.274
INPS PRECETTO	97.683		97.683	97.683
ATTO11920190006638682000DA REC	(-19.357)		(-19.357)	(-19.357)
DEBITO X ASSISTENZA CONTRIB.	13.316		13.316	13.316
	502.035,64 -	345,00	501.690,64	501.690,64

In particolare:

Inps: si riferisce al debito Inps corrente il cui pagamento avrebbe dovuto esser effettuato nel corso del 2020; comprende l'importo di euro 17.707 di competenza dell'anno 2019 il cui pagamento avrebbe dovuto esser effettuato nel 2020.

Debito rateizzazione Inps: si riferisce alla rateizzazione del debito Inps relativo all'anno 2017 e 2018; l'accoglimento dell'istanza di rateazione è avvenuto il 30 settembre 2019 con previsione di pagamento in 60 rate mensili; ad oggi ne risultano versate 5.

Inps Precetto: l'importo si riferisce ad un debito di originari euro 102.740,70 per il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva accordato un piano di rateizzazione in 72 rate mensili; ad oggi risultano esser state pagate le prime 3 rate.

Atto 11920190006638682000 da rec: l'importo, con segno negativo, si riferisce ad una cartella di pagamento relativa ai controlli fiscali sul modello dichiarativo 770 S anno 2015; la cartella è oggetto di rateazione ed è quindi parte del “debito rateizzazione Inps” come sopra descritto; la società ha tuttavia preso atto che tale cartella era già stata pagata nel 2015 e per tale ragione, dovendo esser posta in compensazione, è stata iscritta tra i debiti con segno negativo, quale voce di credito.

Il rischio fiscale

Il ricorso ed il piano accolgono la voce in commento per un valore di euro 1,3 milioni.

Con tale appostazione la società ha inteso considerare l'effetto delle sanzioni e degli interessi sul debito fiscale non ancora oggetto di cartella esattoriale sul quale è, almeno potenzialmente, ancora possibile usufruire di strumenti deflattivi quali il c.d. “ravvedimento operoso”.

Larga parte del “rischio fiscale” è tuttavia riferito all'avviso di accertamento T6303SB00498/2020 relativo all'anno di imposta 2016; con tale atto l'Ufficio svolge due rilievi:

- con il primo contesta a Vecchia Murano l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per euro 1.193.400,00 ai fini IRES, IRAP e IVA;
- con il secondo contesta a Vecchia Murano l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA per un imponibile di euro 56.575,00.

La società ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con l'assistenza dell'avv. Guido Gasparini Berlingeri contestando l'intera metodologia accertativa.

Nella fase di predisposizione del ricorso, essendo il contenzioso pendente, l'Advisor ha richiesto al legale una prognosi sull'esito del contenzioso, anche al fine di poter dar corso agli opportuni stanziamenti nell'ambito dei rischi tributari.

In relazione alla prima contestazione il legale ritiene di poter ipotizzare un rilevante ridimensionamento delle pretese erariali già in fase conciliativa, ipotizzando un maggior carico fiscale tra 378k e 568k euro.

Il legale ritiene che il secondo rilievo sia fondato.

Alla luce di quanto sopra è possibile concludere che lo stanziamento a piano di euro 1,3 milioni di euro (calcolato tenendo conto dell'intero petitum dell'avviso di accertamento nonché di sanzioni ed interessi sul debito non cartellizzato) sia sufficiente per far fronte al rischio fiscale così come complessivamente prospettato.

Il piano prevede che, in caso di parziale riduzione di questo fondo rischi (in caso di esito anche solo parzialmente vittorioso del contenzioso), l'importo "liberato" sia in ogni caso posto a beneficio dell'Erario considerato il degrado parziale delle ragioni di credito dello stesso creditore.

Privilegio speciale per IVA e integrazione con perizia ex art. 160 co. 2, L.F.

Come meglio precisato nella relazione ex art. 160, comma 2, L.F. per la stima del valore corrente dei beni afferenti a forniture di beni e servizi ancora impagate si è fatto riferimento alle stime effettuate dal Perito Mobiliare e al valore contabile delle rimanenze di materie prime.

Trattasi in particolare dei beni individuati nella suddetta relazione alla quale si rinvia per comodità.

L'importo dell'Iva di rivalsa da considerare privilegiato ex art. 2758 co. 2, cod. civ. è pari ad euro 39.847 così come specificato nelle tabelle relative ai fornitori (privilegiati e chirografari) sopra rappresentate.

Privilegio speciale del locatore (art. 2764 cod. civ.)

Non risultano a Piano crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 cod. civ. in ragione della rinunzia, condizionata al buon esito della procedura, da parte di Fininven.

Debiti verso banche

Il debito verso il ceto bancario è essenzialmente costituito da posizioni di natura chirografaria.

La verifica è stata eseguita sulla base dei dati contabili integrando le informazioni disponibili tramite il controllo degli

esiti della circolarizzazione (alle banche è stato richiesto di trasmettere il modello ABI Rev).

Le risultanze sono state integrate con le spese e gli interessi maturati anteriormente alla data di riferimento.

La tabella che segue sintetizza la situazione debitoria.

Debiti verso banche	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	Categoria
FRIULADRIA SPA 000046408943	206	206	206	chirografario
CREDEM EMIL.C/C 010000001225	301.076	301.076	301.076	chirografario
CREDEM CDC	107	107	107	chirografario
BANCA POP. DELL'ALTO ADIGE SPA	415	415	415	chirografario
BANCA DELLA MARCA C/700092	25.136	25.136	25.136	chirografario
BDMARCA CRED. X INTERESSI	(-0)	(-0)	(-0)	chirografario
DEBITO X INT. V / INTESA	26.272	26.272	26.272	chirografario
DEBITO X INT. V / B.S.M.	25	25	25	chirografario
DEBITO X INT. V/FRIULADRIA	2	2	2	chirografario
DEBITO X INT. V / CREDEM	8.865	8.865	8.865	chirografario
DEBITO X INT. B. DELLA MARCA	838	838	838	chirografario
INTESA SPA C/C 100000012057	435.386	435.386	435.386	chirografario
BANCO BPM S.P.A. - B.S.M.	566	566	566	chirografario
MONTE DEI PASCHI SIENA-1202654	294.004	294.004	294.004	chirografario
DEBITO VS VOLKS RATE MUTUO	28.716	28.716	28.716	chirografario
MUTUO B.ALTO AD. N.60.00428924	114.592	114.592	114.592	chirografario
MUTUO B.D.MARCA M01/28400	142.887	142.887	142.887	chirografario
Totale	1.379.093,52	1.379.093,52	1.379.093,52	

Debiti verso società del gruppo

Qui nel seguito vengono rappresentati i debiti verso le società del gruppo:

Debiti verso gruppo (commerciali)	Valore contabile	Rinuncia	Valore CP	Valore Attestatore	Qualifica
FININVEN SRL (fitti passivi)	666.387	(-666.387)	0	0	privilegiato art. 2764 c.c.
FININVEN SRL altre prestazioni	125.124	(-125.124)	0	0	chirografo
DEB DIVERSI LAGUNA MURANO GLASS SRL	5.200		5.200	5.200	chirografo
LAGUNA MURANO GLASS SRL	8.500		8.500	8.500	chirografo
EUGENIO FERRO & C. 1929 SRL	24.752		24.752	24.752	chirografo
VERO ARTISTICO SRL	94.407		94.407	94.407	chirografo
VENEZIA SERVICES SRL	166.791		166.791	166.791	chirografo
DEBITI DIVERSI VENEZIA SERVICES	12.000		12.000	12.000	chirografo
FT.DA RIC.VENEZIA SERVICES	18.567		18.567	18.567	chirografo
ALBATRIVEL SRL	44.521		44.521	44.521	chirografo
Totale	1.166.249	(-791.511)	374.738	374.738	

Si tratta in tutti i casi di debiti commerciali riscontrati mediante circolarizzazione; si evidenzia che Fininven, al fine di favorire il buon esito del concordato preventivo, ha dichiarato di voler rinunciare, condizionatamente all'omologazione della proposta di concordato, al proprio credito sia di natura privilegiata (derivante da canoni) che di natura commerciale.

Altri debiti

Infine, con riferimento agli altri debiti, come già meglio evidenziato nella tabella sopra riportata, gli stessi si riferiscono a

posizioni che trovano, nell'ambito del Piano, specifica allocazione in altre voci del passivo a seguito riclassificazione.

Nel dettaglio:

Debiti verso altri	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	Categoria
COMMISSIONE PARITETICA	2.419	2.419	2.419	chirografo
DEBITI VARI A PRIVATI	222	222	222	chirografo
DEBITO RATEIZZ. ENEL	3.685	3.685	3.685	chirografo
RATEIZZ, VERITAS 100046224	3.065	3.065	3.065	chirografo
RATEO PASS. INTER. SU FINANZ.	2.933	2.933	2.933	chirografo
RATEIZZA VERITAS 100048006	4.356	4.356	4.356	chirografo
Totale	16.680	16.680	16.680	

Tra i debiti diversi è stato classificato il rateo su interessi di un finanziamento bancario concesso da Volksbank (euro 2.933); gli ulteriori debiti si riferiscono a rateizzazioni in essere.

Spese e Fondi

Le spese di procedura

Le spese di procedura ante e post omologazione (commissario giudiziale ed eventuali ausiliari), sono state stimate giusta le previsioni ex D.M. n. 30 del 25.01.2012; per la restante parte la voce comprende debiti per compensi spettanti ai professionisti che hanno collaborato alla predisposizione del presente piano concordatario e dell'attestatore ex art. 161 co. 3 L.F., come di seguito dettagliate:

PREDEDUZIONI STATICHE	Valore CP	Valore Attestatore	Pagamenti ante procedura	Pagamenti in procedura	Residuo	A piano
Stima compenso CG	74.955	74.955		74.955	74.955	74.955
Legali CP	145.600	145.600		145.600	145.600	145.600
Compenso attestatori	53.456	53.456		53.456	53.456	53.456
Compenso advisor finanziario	104.000	104.000		104.000	104.000	104.000
Compenso perito Rimanenze	13.520	13.520		13.520	13.520	13.520
Assistenza legale nel contenzioso tributario	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
Totale	422.731	422.731	0	422.731	422.731	422.731

Altri Fondi

Come segnalato in altra parte della presente relazione e nel contesto del piano di concordato, Vecchia Murano propone ai propri debitori un concordato preventivo in continuità diretta "pura", senza quindi dismissione anche solo parziale del proprio patrimonio; per queste ragioni la società e l'Advisor hanno ritenuto opportuno tener conto di eventuali eventi negativi conseguenti alle operazioni di gestione direttamente nella costruzione del business plan e quindi nella determinazione dei flussi di cassa attesi per far fronte al soddisfo dei creditori."

Riepilogo del passivo e Fondi

Gli attestatori riepilogano quindi gli elementi del passivo, in linea con quanto previsto nel piano concordatario, come segue

PASSIVO	Contabile	Rettifiche	Valore CP	Valore Attestatore
Prededuzioni	0	422.731	422.731	422.731
Fondo svalutazione crediti	828.053	(-828.053)	0	0
Fondo interessi su privilegi		547	547	547
TOTALE SPESE PREDEDUCIBILI e F.di RISCHI	828.053	(-404.776)	423.278	423.278
Privilegi speciali (ex art. 2764 c.c.)	666.387		666.387	666.387
Privilegi speciali (ex art. 2758 co 2 c.c.)	39.847		39.847	39.847
TOTALE PRIVILEGI SPECIALI	706.234	0	706.234	706.234
Dipendenti per TFR)	17.786		17.786	17.786
Ratei ferie non godute	27.657		27.657	27.657
Debiti per retribuzioni	60.567		60.567	60.567
TOTALE EX ART. 2751 BIS N. 1 C.C.	106.009	0	106.009	106.009
Debiti verso professionisti	40.160		40.160	40.160
TOTALE EX ART. 2751 BIS N. 2 C.C.	40.160	0	40.160	40.160
Debiti verso agenti	0		0	0
TOTALE EX ART. 2751 BIS N. 3 C.C.	0	0	0	0
Fornitori artigiani e cooperative	41.411		41.411	41.411
TOTALE EX ART. 2751 BIS N. 5 N. 5-bis C.C.	41.411	0	41.411	41.411
Società lavoro temporaneo	0		0	0
TOTALE EX ART. 2751 BIS N. 5-ter C.C.	0	0	0	0
Debiti per contributi Inps/Inail/Enti	501.691	0	501.691	501.691
TOTALE EX ART. 2753 GRADO I	501.691	0	501.691	501.691
IRES e Ritenute	414.478		414.478	414.478
IVA	290.262	0	290.262	290.262
Rischio soccombenza contenzioso	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
TOTALE EX ART. 2752/2759 GRADO XVIII e XIX	704.740	1.300.000	2.004.740	2.004.740
TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI	2.100.245	1.300.000	3.400.245	3.400.245
TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI E PREDEDUCIBILI	2.928.298	895.224	3.823.522	3.823.522
Fornitori	564.593	0	564.593	564.593
Banche	1.379.094	0	1.379.094	1.379.094
Debiti verso società del gruppo	499.862	0	499.862	499.862
Altri debiti	16.680	0	16.680	16.680
Debiti verso soci per finanziamenti	972.868	(-972.868)	0	0
TOTALE ALTRI DEBITI CHIROGRAFARI	3.433.096	(-972.868)	2.460.228	2.460.228
Ratei e Risconti passivi			0	0
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	6.361.394	(-77.644)	6.283.751	6.283.751

Elementi problematici

Si riporta testualmente quanto evidenziato dagli attestatori:

“A causa dell’aleatorietà connessa alla effettiva realizzazione di qualsiasi evento futuro, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potranno essere significativi, anche in considerazione dell’attuale (perdurante) situazione di incertezza macroeconomica.

Nello stabilire la natura ed estensione delle procedure di verifica adottate, gli scriventi ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

- a. la possibilità di errori rilevanti nei prospetti di calcolo del Piano;*
- b. l’adeguatezza e l’attendibilità delle assunzioni poste alla base delle previsioni di Piano;*
- c. la conoscenza e l’esperienza maturata in altri analoghi incarichi precedentemente svolti.*

Quanto alla valutazione della chiarezza espositiva del Piano e delle informazioni ivi contenute, è stato considerato se:

- d. le relative assunzioni siano adeguatamente evidenziate;*
- e. i principi contabili ed i metodi di stima adottati siano sufficientemente chiari e corretti nella loro applicazione;*
- f. l’impatto di eventuali scostamenti rispetto alle assunzioni del Piano (analisi di sensitività).*

Con questo ultimo riguardo, mette conto evidenziare che il Piano si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni, le quali includono, necessariamente, previsioni oggi non verificabili o solo parzialmente verificabili.

Un tanto con particolare riguardo a:

1. L’esecuzione conseguente del Piano

La fattibilità di quest’ultimo transita, infatti, anche dalla corretta impostazione delle azioni necessarie alla sua esecuzione.

In ogni caso, occorre altresì precisare come, in quanto frutto di stime orientate a definire il più probabile flusso atteso, i descritti esiti della prosecuzione dell’attività devono essere interpretati in termini di “ragionevolezza” potendosi verificare, nel concreto, fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi.

2. Emergenza Covid-19

Al fine di arginare il contagio del virus, dichiarato “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.3.2020, in tutto il mondo sono state adottate misure drastiche, quali da un lato la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e, dall’altro, la sospensione (recte: chiusura) delle attività commerciali al dettaglio che inevitabilmente vede nel turismo e nelle attività connesse e/o dipendenti le principali vittime

L’allarme si è nel frattempo significativamente mitigato e la situazione sta tornando, almeno sotto il profilo degli spostamenti e del commercio, quasi alla normalità.

Tuttavia, la pandemia è ancora in atto.

Anche a livello turistico si sta assistendo ad una lenta ma costante ripresa.

Appare evidente che il Piano parte dal presupposto che non vi sia una recrudescenza dell’emergenza sanitaria con conseguente introduzione di normative speciali e i loro conseguenti effetti negativi.”

Conclusioni in punto veridicità dei dati aziendali

Alla luce di quanto rappresentato e tenuto conto dell'esito delle verifiche esperite, i professionisti attestatori hanno dato atto della non emersione di elementi di anomalia che inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza nonché quelli extracontabili sui quali poggia l'intero piano e che non ricorrono circostanze che precludano l'espressione del giudizio positivo di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano.

I professionisti hanno quindi attestato:

- la veridicità dei dati aziendali di VM sui quali si basano il Piano e la Proposta;
- la fattibilità del Piano di VM che appare plausibile e adeguatamente definito.

Giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al migliore soddisfacimento dei creditori ex art. 186 bis, comma 2, lett. b) L.F.

Nell'affrontare il giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori a mezzo della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato rispetto all'ipotesi liquidatoria, gli attestatori effettuano una comparazione tra l'attivo realizzabile in ipotesi fallimentare rispetto al valore prospettato nel concordato.

La sintesi della valutazione è espressa nella tabella che segue e dalla quale si evidenzia che il complessivo attivo realizzabile nell'ipotesi della continuità diretta prospettata risulta superiore al valore alternativo di liquidazione:

ATTIVO REALIZZABILE	Valore in concordato	Valore alternativo liquidazione
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	27.173
Immobilizzazioni finanziarie	0	300.000
Rimanenze	0	1.223.540
Crediti	0	0
Altri crediti	0	0
Disponibilità liquide	0	5.223
Azioni di responsabilità	0	0
Azioni revocatorie	0	0
Totale attivo patrimoniale della liquidazione	0	1.555.936
Flussi continuità	1.600.000	0
Apporto di finanza esterna	389.224	
Totale attivo in continuità	1.989.224	0

Le differenze riferite alla soddisfazione dei creditori è rappresentata nella tabella che segue che evidenzia come si ottenga un miglior soddisfacimento del ceto creditorio attraverso il piano proposto rispetto all'alternativa fallimentare:

PASSIVO E FABBISOGNO	Debiti	Valore in concordato	Valore alternativo liquidazione	Attivo residuo in concordato	Attivo residuo in fallimento
Prededuzioni (mobiliare)	422.731	422.731	119.675	1.566.493	1.436.261
Fondi rischi (prededucibili)	547	547	547	1.565.946	1.435.714
Debiti verso dipendenti	106.009	106.009	106.009	1.459.937	1.329.705
Privilegi speciali (ex art. 2764 c.c.)	666.387		666.387	1.459.937	663.318
Privilegi speciali (ex art. 2758 co 2 c.c.)	39.847	39.847	39.847	1.420.090	623.471
Debiti verso professionisti	40.160	40.160	40.160	1.379.930	583.311
Fornitori artigiani e cooperative	41.411	41.411	41.411	1.338.519	541.900
INPS/INAIL/Enti (ante grado 18)	501.691	501.691	501.691	836.829	40.210
Erario (grado 18)	447.605	447.605		389.224	40.210
TOTALE PASSIVO PRED. PRIV.	2.266.387	1.600.000	1.515.726		
Erario (grado 18 degradato)	1.266.873	126.687	0		
Erario (grado 19 degradato)	290.262	29.026	0		
Banche chirografarie	1.379.094	137.909	0		
Fornitori	564.593	56.459	0		
Debiti intercompany	499.862	37.474	0		
Debiti diversi	16.680	1.668	0		
Arrotondamento	0	0	0		
TOTALI	4.017.363	389.224	0		
TOTALE PASSIVO	6.283.751	1.989.224	1.515.726		

Gli attestatori concludono pertanto affermando che:

“La prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”

L’attestazione ex art. 160, comma 2 L.F. ed ex art.182-ter L.F.

Con la premessa che la proposta di concordato preventivo, fondata su un piano finanziario, prevede il sacrificio dei creditori prelatizi del grado 18 e successivi (erario e tributi locali), nonché il degrado parziale del credito per Iva di rivalsa che gode di prelazione ai sensi dell’art. 2758, secondo comma, cod. civ., gli attestatori hanno predisposto, ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F., la relazione giurata di stima nella quale deve essere individuato il valore di mercato effettivamente realizzabile dalla liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della garanzia, nonché di individuare la possibilità di soddisfacimento in privilegio del credito Iva si rivalsa ai sensi dell’art. 2758 cod. civ..

Attraverso articolate considerazioni che qui si omettono per evidenti ragioni di sintesi e a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti, gli attestatori pervengono, anche sulla base dei ragionamenti condotti in precedenza (si vedano gli ultimi due prospetti sopra indicati) ad affermare quanto segue:

“-Il presumibile valore di mercato, al massimo, realizzabile nella liquidazione fallimentare non è superiore ad € 1.555.937, mentre – per ragioni di comune conoscenza delle dinamiche fallimentari – non è improbabile che esso sarebbe inferiore;

- il valore attribuibile ai beni gravati dal privilegio ex art. 2758, secondo comma cod. civ. (richiamato dall’art. 2778, n.7, cod.civ.) è pari ad € 39.847,01 oltre interessi maturandi nel corso dell’esecuzione del piano;

- ai sensi dell’art. 182-ter, comma 1 L.F. la soddisfazione dei crediti erariali proposta dal concordato non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni per i quali sussiste la prelazione.”

VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha esposto sin qui l'articolata proposta concordataria e preso atto che gli attestatori, con la propria relazione ex art. 161 comma 3 L.F., sono pervenuti alla convinzione, senza peraltro rilevare particolari criticità, della veridicità dei dati contabili, della funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori e della fattibilità del Piano su cui si fonda la proposta in quanto basato su modalità attuative compatibili con le risorse a disposizione.

Di seguito alcune valutazioni circa le verifiche effettuate e i riscontri, anche alla luce delle precisazioni di credito pervenute, che hanno comunque l'obiettivo di verificare la fattibilità del piano e non anche di modificarlo.

Verifica dell'attivo concordatario

Come già detto e approfondito nelle pagine precedenti, Vecchia Murano propone ai propri creditori un concordato preventivo in continuità diretta "pura", senza quindi la dismissione, anche solo parziale, del proprio patrimonio.

La proposta depositata da Vecchia Murano prevede la soddisfazione del ceto creditorio nelle percentuali sopra evidenziate attraverso:

- la continuazione dell'attività caratteristica esercitata dalla società, in un determinato arco temporale che va dal 23 dicembre 2020 (data di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F.) sino al 31 dicembre 2023;
- la generazione, nel suddetto periodo di un volume di flussi finanziari, individuati prudenzialmente in € 1.600.000 e garantiti dalla controllante Fininven;
- il versamento di finanza esterna da parte della controllante Fininven per € 390.000.

Per quanto riguarda la finanza esterna (si veda, per gli opportuni approfondimenti, lo specifico paragrafo), come già più volte detto, in data 23 novembre 2021 è stato siglato tra Fininven e il Notaio Dott. Carlo Candiani di Venezia il contratto di deposito fiduciario per la custodia dell'importo di € 390.000 che Fininven ha versato in un conto corrente vincolato come previsto dal piano.

Per quanto concerne i flussi finanziari (si veda, per gli opportuni approfondimenti, lo specifico paragrafo), questi vengono riepilogati in un business plan che analizza la struttura dei costi sottesi alla prosecuzione dell'attività aziendale e dei ricavi attesi che, secondo le previsioni del piano, assicureranno la provvista necessaria a coprire sia i costi dell'attività

aziendale, sia, congiuntamente alla finanza esterna, l'adempimento degli impegni concordati assunti.

Nel business plan riferito alla continuità diretta viene effettuata una previsione di costi attesi notevolmente ridotti rispetto ai dati desumibili dai precedenti esercizi (cioè principalmente a seguito della prevista riduzione della futura operatività) ed evidenziata una rilevante crescita dei ricavi attesi, calcolati utilizzando un moltiplicatore coerente con quello previsto per gli studi di settore elaborati dall'Agenzia delle Entrate per questo genere di attività e avendo riguardo alla sola cessione delle rimanenze di magazzino al valore indicato nella perizia allegata al ricorso dal perito Ing. Massimo Selvatico (€ 1.223.540), nell'orizzonte temporale previsto (sino al 31.12.2023).

Essendo, quindi, il valore delle suddette rimanenze di magazzino centrale al fine della costruzione dei ricavi attesi, il sottoscritto Commissario ha ritenuto opportuno chiedere la nomina di un tecnico che effettuasse una valutazione di congruità sui valori espressi nella perizia mobiliare di parte, depositata con il ricorso.

Il G.D., in data 20 ottobre 2021 ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico all'Ing. Marco Battilana con studio a Treviso, professionista specializzato in estimo, il quale, in data 10 novembre 2021, ha consegnato il proprio parere di congruità circa i criteri di stima adottati dall'Ing. Massimo Selvatico nella perizia allegata al ricorso da Vecchia Murano.

Nella individuazione del fatturato atteso, il piano si basa su ipotesi di realizzazione di eventi futuri che necessariamente includono previsioni oggi non verificabili o verificabili solo parzialmente.

Il moltiplicatore utilizzato al fine della quantificazione del volume dei ricavi attesi è stato di fatto desunto da quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'accertamento notificato alla società in data 21.01.2021 (vedasi per gli approfondimenti il paragrafo relativo al trattamento specifico dei crediti tributari in base alla proposta ai sensi dell'art. 182-ter L.F.) e conduce ad una previsione di fatturato che, se non altro in considerazione dei perduranti effetti negativi nel panorama economico generati dall'epidemia da covid-19 tuttora in corso, il sottoscritto non può che ritenere ottimistica.

Tali previsioni poste a base della realizzabilità del piano rappresentano, a parere del sottoscritto, una inevitabile criticità.

Si sottolinea comunque che nella relazione redatta ex art. 161, comma 3, L.F. gli attestatori hanno condotto una analisi di sensitività degli elementi economici e finanziari del piano, finalizzata a verificare l'impatto del diverso concretizzarsi delle previsioni alla base del piano stesso. Anche con una ipotesi di revisione delle crescite di ricavo e una riduzione dei margini

operativi gli attestatori ritengono che il piano, nel suo complesso, presenti buoni margini di assorbimento conservando la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria (si rimanda per gli opportuni approfondimenti alla relazione dei professionisti attestatori redatta ex art. 161, comma 3, L.F.).

Si sottolinea comunque che la controllante Fininven, società che pare sufficientemente patrimonializzata, si è formalmente impegnata (vedasi specifico paragrafo dedicato), subordinatamente all'omologa definitiva della proposta concordataria, a supportare il piano e la conseguente proposta ai creditori di Vecchia Murano obbligandosi a versare alla società, a garanzia dei sopra citati flussi minimi conseguibili da piano, la differenza tra l'importo di € 1.600.000 e il totale dei flussi effettivamente destinati dalla società nell'arco di piano ai propri creditori sociali.

Verifica delle poste indicate tra i debiti prededucibili

Come detto, le spese di procedura ante e post omologazione (Commissario Giudiziale e ausiliari) sono state stimate in complessivi Euro 74.955 (comprensivi di accessori), ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, non rilevando la società IVA sulle suddette spese di procedura, dato il suo effetto neutro.

Le altre voci si riferiscono ai compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la Società nella predisposizione della proposta concordataria, all'attestatore, ai periti incaricati.

	onorario	cassa prev 4%	TOTALE
attestatori	51.400	2.056	53.456
commissario	72.072	2.883	74.955
advisor finanziario	100.000	4.000	104.000
periti	13.000	520	13.520
assistenza legale nel contenzioso tributario	30.000	1.200	31.200
advisor legali	140.000	5.600	145.600
	406.472	16.259	422.731

Le altre altre spese di funzionamento societario, sino ad esaurimento del Piano concordatario (quali i costi amministrativi, i costi ed oneri per gli adempimenti fiscali e societari, le spese per assistenza e consulenza in genere) sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario dell'impresa in continuità e non rappresentano nell'economia della proposta una componente del passivo concordatario. Per tale motivo la società non ha ritenuto di accantonare fondi spese in prededuzione.

Verifica amministrativa delle poste passive e note sulle precisazioni dei crediti

A seguito delle precisazioni comunicate dai creditori e sulla scorta della documentazione contabile e informatica messa a disposizione dalla società ricorrente, il sottoscritto Commissario, ai sensi dell'art.171 L.F., ha effettuato la verifica dell'elenco dei creditori riportato nel piano concordatario.

Con la premessa che nella procedura di concordato preventivo non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensì una verifica amministrativa degli stessi, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza e misura dei crediti e sull'applicazione dei diritti di prelazione, di seguito si evidenziano le principali situazioni per le quali è pervenuta la precisazione del credito e che, in alcuni casi subiscono una variazione in riferimento a quanto richiesto, dandone sintetica motivazione.

Debito tributario

Come già detto nello specifico paragrafo, Vecchia Murano nel contesto del proprio Piano si è avvalsa dello strumento di cui all'art. 182-ter L. F. formulando una proposta di trattamento dei debiti tributari che prevede il pagamento parziale dei tributi privilegiati degradati a rango chirografario per incapacienza entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa.

Nel ricorso si legge che il debito erariale esposto nel piano proposto, è stato rilevato dalla documentazione a disposizione.

La stessa documentazione è stata utilizzata dai professionisti attestatori i quali affermano (testualmente) che:

“Il debito verso Erario ed Istituti Previdenziali, esposto nel Piano proposto è stato riscontrato con la documentazione a disposizione.

Per verificare la corretta indicazione nel Piano dei debiti tributari, si è richiesto alla Società di fornire i relativi documenti fiscali, dei prospetti contabili amministrativi e dei dichiarativi.

Sulla base di tale riscontro documentale, in alcuni casi effettuato a campione, non è emersa la necessità di operare rettifiche.”

La società ha quindi effettuato la ricognizione del proprio indebitamento nei confronti dell'Erario come segue:

Debiti verso Erario	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	art. 2778 n°18 c.c.	art. 2778 n°19 c.c.
Debiti per IRES	27.749	27.749	27.749	27.749	
Erario c/IVA	146.666	146.666	146.666		146.666
Erario c/rit. Lavoro dipendente	293.905	293.905	293.905	293.905	
Addiz.reg-compenso amministratori	923	923	923	923	
Debito imp. riv. T.F.R.	1.011	1.011	1.011	1.011	
Accertamento IVA 2017	9.820	9.820	9.820		9.820
Accertamento IVA 2018	53.723	53.723	53.723		53.723
Debito rateizz. IVA 1° trim. 2019	80.054	80.054	80.054		80.054
Adesione accertamento 2011	12.458	12.458	12.458	12.458	
Adesione accertamento 2012	31.461	31.461	31.461	31.461	
Accertamento IRES2016	46.971	46.971	46.971	46.971	
FONDO RISCHI FISCALE		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Totale	704.740,00	2.004.740,00	2.004.740,00	1.714.477,78	290.262,22

Il fondo rischi fiscale pari ad € 1.300.000 è stato, come più volte precisato, inserito nel bilancio societario:

- al fine di considerare l'effetto delle sanzioni ed interessi sul debito erariale non ancora oggetto di cartella esattoriale;

- per larga parte in riferimento all'avviso di accertamento T6303SB00498/2020, notificato alla società nel gennaio 2021, relativo all'anno di imposta 2016 e con il quale l'Ufficio ha svolto i seguenti rilievi:

1- con il primo ha contestato a Vecchia Murano l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per euro 1.193.400,00 ai fini IRES, IRAP e IVA;

2- con il secondo ha contestato a Vecchia Murano l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA per un imponibile di euro 56.575,00.

Il suddetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla società che ha allegato al ricorso un parere del professionista che si sta occupando del contenzioso, il quale ritiene di poter ipotizzare un qualche ridimensionamento delle pretese erariali anche in una eventuale fase conciliativa.

Alla luce del fatto che, in caso di esito anche solo parzialmente favorevole della ricorrente, il piano prevede a beneficio dell'Erario l'attribuzione dell'importo (in percentuale degradato) "liberato" del fondo stanziato, porta a concludere che l'esito del ricorso, ai fini di quanto garantito dal piano all'Erario, risulta sostanzialmente indifferente.

Il non aver ricevuto la ricorrente la precisazione del credito erariale dagli Enti in occasione della redazione del piano e la mancata esatta quantificazione di tutte le sanzioni e interessi del debito fiscale rilevato dalla documentazione amministrativa, comporta un inevitabile disallineamento con gli importi che sono stati quantificati da Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia ed Agenzia delle Entrate Direzione di Venezia, rispettivamente in data 5.11.2021 e in data 19.11.2021.

Il credito erariale quantificato dagli Enti nelle suddette comunicazioni può essere sintetizzato nello schema seguente:

Debiti verso Erario	Agenzia delle Entrate				Agenzia Entrate Riscossione			
	capitale	sanzioni	interessi	spese	capitale	sanzioni	interessi	aggi
Imposta di registro 2016	572,00	171,60	130,31	26,25				
Imposta di registro 2017	266,00	79,80	51,25	17,50				
Imposta di registro 2018	5.066,00	1.519,80	733,39	35,00				
Imposta di registro 2019	3.411,00	1.023,30	355,87	17,50				
Imposta di registro 2020	3.871,00	1.161,30	218,68	17,50				
Ritenute 2015					17,60	2,98	3,33	0,55
IRAP2019	-	7.229,07	807,54					
Debiti per IRES	27.749,00	8.324,70	985,34					
Erario c/IVA	27.749,15	8.324,88	1.488,91		136.228,01	40.868,41	8.773,71	5.636,33
Erario c/rit. Lavoro dipendente	256.168,76	78.203,85	24.442,26					
Addiz.reg-compenso amministratori					987,00	296,10	135,97	
Accertamento IVA 2017	8.068,42	3.740,81	1.575,37					
Accertamento IVA 2018	53.722,90	19.698,40	8.339,06					
Adesione accertamento 2011	8.316,19	6.461,09	3.045,54					
Adesione accertamento 2012	21.509,26	16.131,95	6.918,27	8,75				
Accertamento IRES-IRAP-IVA 2016	649.722,00	443.049,75	99.958,53	8,75				
Totale	1.066.191,68	595.120,30	149.050,32	131,25	137.232,61	41.167,49	8.913,01	5.636,88

TOTALE CREDITO ERARIALE QUANTIFICATO DA ENTI

CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.810.493,55
CREDITO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	192.949,99
	2.003.443,54

Agenzia delle Entrate, nella propria certificazione del credito, ha inserito l'intero importo riferito all'avviso di accertamento per l'anno 2016 ancorché lo stesso sia stato impugnato dalla società ricorrente.

Si rileva che il suddetto avviso di accertamento contiene un rilevante importo riferito ad Iva (€ 319.144).

Nel piano il debito per Iva (ad eccezione di quello riferito all'accertamento) viene soddisfatto nella percentuale del 10% mentre in riferimento all'intero importo dell'accertamento in contenzioso la società ha stanziato il fondo rischi (€ 1.300.000) che viene soddisfatto con la percentuale del 33,5 %.

In buona sostanza, pur sottolineando la non coincidenza dei singoli valori attribuiti al debito erariale indicati nel piano con quanto precisato dagli Enti, l'importo complessivo di € 2.004.740 rilevato nella documentazione amministrativa della società e risultante dalla somma del debito erariale (€ 704.740) e di quanto accantonato nel fondo rischi per debito erariale

(€1.300.000) risulta molto vicino a quanto complessivamente quantificato dagli Enti (€ 2.003.444).

Debito verso il personale

Il debito nei confronti del personale è stato riscontrato dalla società come segue:

Debiti verso dipendenti	Valore contabile	Valore CP	Valore Attestatore	Categoria
Fondo T.F.R.	17.786	17.786	17.786	Privilegio art. 2751bis n. 1
Retribuzioni	60.567	60.567	60.567	Privilegio art. 2751bis n. 1
Ratei e ferie	27.657	27.657	27.657	Privilegio art. 2751bis n. 1
Totale	106.009,15	106.009,15	106.009	

I professionisti attestatori hanno affermato (testualmente):

“L'intero debito concordatario nei confronti del personale (assistito dal privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ.) è stato condivisibilmente appostato sulla base delle verifiche e dei conteggi effettuati con l'ausilio di Confcommercio Venezia, che assiste la Società.”

Dalla verifica effettuata è emerso che il debito è stato considerato al netto sia di Inps a carico del dipendente, sia di ritenute erariali.

Inoltre dalla verifica dei suddetti importi si è rilevato che:

-Le retribuzioni erano contabilizzate sino alla mensilità di ottobre, mancando la mensilità di novembre e quella di dicembre (sino al giorno 23.12.2020);

-Il valore del fondo TFR era riferito a quello in essere alla data del 31.12.2019. Si è pertanto dovuto riconciliare il valore con quanto pagato dalla società nel corso del 2020 e di quanto da accantonare per il 2020 sino al 23.12.2020 per i dipendenti in forza;

-anche il valore dei ratei e delle ferie erano riferiti alla data del 31.12.2019. Si è pertanto dovuto aggiornare il valore al 23.12.2020.

La situazione complessiva del debito verso dipendenti risulta pertanto la seguente:

			al 23.12.2020	al 31.12.2020	
DIPENDENTI	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	STIPENDIO NETTO	TFR LORDO	14° ROLL / FERIE LORDO
BARBINI NICOLA	BRBNCL75T02L736D	Calle Bertolini 20 - 30141 Murano Ve	3.707,73		
BENEDETTI FABIO	BNDFBA66T29L736Z	Cannaregio 6289 - 30121 Venezia	1.394,66		
BONICELLI BARBARA	BNCBBR67M65L736L	Via Monte Boe 51 - 30173 Favaro V.to Ve	1.945,76		
BONICELLI LUCIA	BNCLCU72P50L736Y	Via Castelletino 5 - 30030 Chirignago Ve	2.199,26		
BROTTO MIRIAM	BRTMRM70H65L736G	Via Albizzi 19 - 30126 Lido di Venezia	1.174,28	1.944,16	75,20
CELIN ALBERTO	CLNLRT65H05L736O	Castello 3245 - 30122 Venezia	1.711,11		55,10
CESTARO FRANCO	CSTFNC61M05L736B	Via G. Carrer 89 - 30170 Mestre Ve	4.065,16		1.896,29
COSTANTINI RITA	CSTRTI52H48L736V	Cannaregio 3789 - 30121 Venezia	828,66		
COSTANTINI ROSSELLA	CSTRSL66T58L736A	San Polo 2826 - 30125 Venezia	1.233,77		
DEL CHIARO JURI	DLICIRU74C24L736N	Viale 4 novembre 74 Sant'Elena - 30132 Venezia	4.346,20		2.075,88
DI CORRADO FABIO	DCRFBA59L01L736Q	Calle della Chiesa 11, Giudecca 40141 Venezia	1.514,11		
DITADI DAVIDE	DTDDVD67T20L736E	Castello 5776 - 30122 Venezia	427,35		184,46
GARDI ANNABELLA	GRDNBL62E52L736P	Calle Congregazione 4 - S. Elena - 30132 Venezia	6.754,26		1.408,64
GHERARDI MICHELA	GHRMHL71P64L736W	Via Fornase 88 - 30038 Spinea Venezia	2.179,60	55,35	200,41
GUARNIERI ANNALENA	GRNNLN54P55L736K	Santa Croce, 2084 - 30135 Venezia	4.333,84		2.249,14
JUNG CLAUDINE	JNGCDN52B64Z110Y	Via P. Burati 10 - 30126 Lido di Venezia	725,07		
KORSE BARBARA	KRSBBR62A60Z132D	Quartiere Aretusa 13 30173 Mestre Ve	1.497,54		
MICHIETTO LUCA	MCHLCU67M01L736D	Via Dante 13 - 30170 Mestre Ve	3.144,63		879,63
MUSONI MARCO	MSNMRC65A09L736K	Via L. Cadorna 5/b - 30173 Mestre Ve	1.389,34		
NAKAMURA NAO	NKMNAO82H66Z219F	Cannaregio 6277 - 30121 Venezia	1.145,54		
NORI NICOLE	NRONCL84P65L736M	Via Eraclea 23 - 30013 Cavallino Treporti Ve	1.394,66		
PANISSON ANTONIO	PNSNTN66C11L736L	Via P. Paruta, 50 - 30172 Mestre Ve	1.560,88		643,40
PINZON ALESSANDRA	PNZLSN74T45L736R	Via San Martino 9 - 30175 Marghera Ve	2.334,62		
PORRI LEONARDO	PRRLRD76S20L736E	Via Gobbi 177 3073 Campalto Ve	1.394,66		
RIZZI FABIO	RZZFBA63A13L736E	Via Pascoli 31/A - 30038 Spinea Ve	2.623,51		57,01
ROSSI ELEONORA	RSSLNR72A65L736P	Via G. M. Alberti 30/1 - 30013 Cavallino Treporti Ve	4.088,67	150,11	247,57
SALVAGNO IADER	SLVDRI65A25L736E	Via Monte Civetta 5/2 - 31021 Mogliano V.to Tv	4.253,35	16,80	1.289,83
SCARPA MARINA	SCRMRN70E54L736L	Castello 22 - 30122 Venezia	2.289,41	50,68	196,05
SORRENTINO CARLO	SRRCLSL9R26L736V	Via Piave 25/B - 30020 Marcon Ve	1.152,65		
STORELLI MARK	STRMRK55B27Z404T	Via G. De Logu - 30126 Venezia	2.927,98		167,38
TAGLIAPIETRA MICHELE	TGLMHL68H27L736N	Dorsoduro 2285 - 30123 Venezia	3.582,13		1.874,05
VIANELLO MARIA ELENA	VNLMLN76A68L736V	Viale Lungomare Marconi 87 - Lido di Venezia	2.394,14		
ZANGARINI ANDREA	ZNGNDR66E27L736B	Via San Martino 9 - 30175 Marghera Ve	1.671,50		
SCHENA ELENA	SCHLNE59T57L736O	presso lo studio legale AVV CHIARA DANELUZZI		15.596,02	
			77.386,03		
				quota inps/inail	3.091,95
				17.813,12	13.163,05
				RAGGUAGLIO AL	23.12.2020
DEB.VS PERSONALE	IMPORTI PREVISTI DA PIANO	IMPORTI VERIFICATI	DIFFERENZA	17.422,70	12.874,54
FONDO T.F.R.	17.785,88	17.422,70			
DEB. V/PERS. C/RETRIB.	60.566,55	77.386,03			
RAT.PAS.14°+FERIE+PERM	27.656,72	12.874,54			
	106.009,15	107.683,27	1.674,12		

Le rettifiche effettuate rispetto a quanto indicato nel piano (alcune in aumento ed altre in diminuzione) mostrano che gli importi previsti dal piano (€ 106.009) sono comunque complessivamente allineati con quanto, al netto di ritenute e contributi a carico dipendenti, risulta dalla verifica (€ 107.683).

Alcuni dipendenti (Cestaro Franco, Del Chiaro Juri, Musoni Marco, Tagliapietra Michele) hanno precisato il loro credito inviando i cedolini paga che riportano sostanzialmente gli importi verificati alla data del 23 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il dipendente Schena Elena, l'importo richiesto (pari ad € 27.000) comprende quanto depositato presso il fondo tesoreria gestito dall'Inps (che risulterebbe essere pari ad euro 20.137 lordi).

Debito contributivo

Anche per quanto riguarda il debito contributivo esposto nel piano proposto, questo è stato rilevato dalla documentazione a disposizione. Non si rinviene infatti alcuna certificazione degli Enti previdenziali né quella di Agenzia Entrate Riscossione per la parte confluita nelle cartelle esattoriali.

La stessa documentazione è stata utilizzata dai professionisti attestatori i quali affermano (testualmente) che:

“Con riferimento al debito contributivo ed assicurativo il Piano accoglie le risultanze contabili e le verifiche, effettuate sulle voci di debito più significative, non hanno evidenziato errori o omissioni. “

Anche in questo caso mancano quindi, almeno in parte, gli appostamenti riferiti a sanzioni ed interessi per la parte dell'indebitamento iscritto a ruolo.

La società ha effettuato la ricognizione del proprio indebitamento previdenziale come segue:

INPS C/COMPETENZE	€ 81.680,70
INPS C/COMPETENZE 10%	€ 5.630,59
DEBITO QUAS	€ 8,00
DEBITO ENTE BILATERALE	€ 3.929,90
DEBITO INAIL	-€ 1.275,23
EST ENTE DI ASS.SANITARIA INT.	€ 1.560,00
DBITI FERIE CONTRIB AP ASSOGG.	-€ 122,56
TFR F.DO PENSIONE	€ 3.362,84
DEBITO RATEIZZ.INPS159218-17/9	€ 315.274,18
INPS PRECETTO	€ 97.682,79
ATTO11920190006638682000DA RE	-€ 19.356,91
DEBITO X ASSISTENZA CONTRIB	€ 13.316,17
TOTALE	501.690,47

Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia, in data 5 novembre 2021, ha inviato la propria certificazione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per € 476.399.

Anche Fondo Est - Assistenza Sanitaria Integrativa ha comunicato il proprio credito per un totale di € 3.060, ricomprendendo però somme riferite a periodi successivi al 23.12.2020. Il debito sino alla suddetta data risulta di fatto molto vicino a quello evidenziato dalla società.

La tabella che segue riepiloga gli scostamenti a seguito delle suddette comunicazioni:

			differenze	riscontri ottenuti
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVID.DA PIANO				
IMPORTI DI DEB. CORRENTI NON IN ADE R.				
INPS C/COMPENENZE	82.025,87			
INPS C/COMPETENZE 10%	5.630,59			
CREDITI VS INPS	-345,00			
DEBITO QUAS-CASSA ASS.SANITARIA QUADRI	8			
DEBITO ENTE BILATERALE	3.929,90			
EST ENTE DI ASS.SANITARIA INTEGRATIVA	1.560,00		384,00	1.944,00
DEBITO INAIL	-1.275,23			
DEBITI FERIE CONTRIB AP ASSOGG.	-122,56			
TFR F.DO PENSIONE	3.362,84			
TOT.	94.774,41			
IMPORTI IN ADE R				
DEBITO RATEIZZ.INPS159218-17/9	315.274,18			
INPS PRECETTO	97.682,79			
DEBITO X ASSISTENZA CONTRIB	13.316,17			
TOT.	426.273,14		50.125,49	476.398,63
ATTO11920190006638682000DA REC. INPS	-19.356,91			
TOTALE DEBITI PREVIDENZIALI	501.690,64			
			50.509,49	

Premesso che dalla certificazione ottenuta da Agenzia Entrate Riscossione risulta che l'importo richiesto contenga aggi coattivi indicati in privilegio per € 20.811 oltre ad € 16.922 richiesti in chirografo, si ritiene che il piano non soddisfi le seguenti pretese creditorie per i sotto indicati importi:

-Debiti previdenziali per i quali è previsto da piano il pagamento integrale per € 12.392.

Tale valore si desume dalla differenza di quanto certificato rispetto all'importo indicato a piano (€ 50.125) e gli importi da considerare in chirografo per € 37.733 (aggi e chirografo richiesto);

-Debiti chirografari per € 37.733 per i quali è previsto da piano un pagamento del 10% e quindi per € 3.773.

Altre poste di debito riscontrate

Debiti bancari: il credito è stato precisato da Banca Popolare dell'Alto Adige spa e da Credito Emiliano spa. Gli importi in linea capitale risulta siano pressoché coincidenti e le differenze sono riferibili ad interessi addebitati.

Debiti verso professionisti: Il dott. Guido Gasparini Berlingeri e l'Avv. Leonetti, professionisti incaricati di seguire il contenzioso con A.D.E., hanno comunicato il loro credito che risulta coincidente con quanto appostato fra le poste di debito prededucibile.

La dott.ssa Giovanna Ciriotta, commercialista, ha indicato il proprio credito in riferimento ad un preavviso emesso in data 7.02.2020; l'importo coincide con quanto previsto in privilegio. Il professionista ha altresì indicato il proprio credito in riferimento ad un

preavviso emesso in data 15.02.2021 che il sottoscritto ritiene debba essere pagato in prededuzione nel corso della gestione dell'azienda in continuità.

Debiti verso fornitori: il credito è stato precisato da Civis spa, Confcommercio Venezia, Dott.ssa Lucia Bertotto, DHL Express srl, MT Forni industriali srl, Nuova San Marco srl, Fornace Mian srl, Magris Servizi spa, Daveri Vicenza srl, Solvi srl, Vodafone spa, Enel Energia spa, Marchiol spa, Allespak Oropak snc, Myo spa, Globus Travel, W Zeppetzauser GmbH, Europa Mundo Vacazione sl, Enel Energia spa. I valori generalmente coincidono e le scarse differenze sono attribuibili prevalentemente ad importi riferiti ad epoca successiva al 23.12.2020 (quindi prededucibili) oppure a spese legali o ad interessi di mora.

Il comune di Venezia ha precisato un credito di € 101 in prededuzione per cosap 2020 che non era stato appostato nella contabilità aziendale.

Veritas spa ha precisato un credito, sino al 23.12.2020, pari ad € 72.506,86, di cui € 15.244,81 in privilegio per tari (art. 2752, comma 3 c.c. – grado 20).

La società ha indicato, nel proprio bilancio, l'importo di € 60.293,90 in chirografo con pagamento al 10%.

Risulta pertanto che il piano non soddisfi la pretesa creditoria per € 1.222, derivanti dall'applicazione della percentuale del 10% alla differenza fra il debito in bilancio (€ 60.293,90) e il debito riscontrato (72.506,86).

Dai riscontri effettuati risulta che Vecchia Murano, considerando i degni dei singoli crediti, non abbia previsto il pagamento di importi che si possono valutare in € 20.000 arrotondati per eccesso.

Si ritiene peraltro che tali differenze, se e nella misura in cui verranno accertate al momento del pagamento, possano essere assorbite dal fondo per imprevisti pari ad € 90.000 contenuto nel piano economico e finanziario depositato dalla società.

Si riporta nuovamente quanto previsto nella proposta:

La Società, nel predisporre la propria Proposta concordataria, al netto del fondo rischi privilegiato di Euro 1.300.000,00, non ha ritenuto di appostare ulteriori fondi, fermo restando che sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario (anche se non rappresentano nell'economia della presente esposizione una componente del passivo concordatario) fondi per imprevisti per oltre Euro 90.000,00 (che potranno pertanto riassorbire anche eventuali sopravvenienze passive attinenti al Passivo Concordatario).

CONCLUSIONI

Riepilogo della proposta

Effettuate le suddette verifiche il sottoscritto riepiloga quindi di seguito la proposta di concordato che, come detto, verte, principalmente, sulla prospettiva di prosecuzione dell'attività aziendale in via diretta (ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-bis L.F.) con la previsione che nel determinato arco temporale che va dal 23 dicembre 2020 (data di deposito del ricorso ex art. 161 c.6 L.F.) sino al 31 dicembre 2023, venga generato un volume di flussi finanziari (prudenzialmente individuati in € 1.600.000,00 e garantiti dalla controllante Fininven) che, sommati alla finanza esterna di € 390.000,00 garantita dalla controllante Fininven, siano in grado di soddisfare il ceto creditorio come segue:

- a) pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili;
- b) pagamento integrale per capitale ed interessi (al tasso legale), nella misura dovuta per legge, dei crediti assistiti da privilegio generale e/o speciale di grado anteriore a quello di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c., entro il termine antecedente tra il 31 dicembre 2023 e la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186 bis l.f. come modificato dall'art 20, comma 1,lett.g, del D.L. 118/2021).
- c) il pagamento per capitale ed interessi (al tasso legale) dei creditori assistiti da privilegio generale di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. in misura parziale pari al 26 %, entro il termine antecedente tra il 31 dicembre 2023 e la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186 bis L.F. come modificato dall'art 20, comma 1, lett.g, del D.L. 118/2021).
- d) il pagamento dei creditori chirografari (compresi i crediti privilegiati degradati per incapacienza, che sono oggetto di una proposta ex art. 182 ter L.F.), nella misura minima garantita del 10%, attraverso finanza esterna (salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del Piano), entro il termine antecedente tra il 30 giugno 2024 e la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa del concordato.
- e) l'eventuale "surplus" derivante dall'esecuzione del concordato con continuità, eccedente il minimo garantito di euro 1,6 milioni, sarà destinato ai creditori chirografari.

Nel Decreto di apertura della procedura, in data 6 ottobre 2021, il Tribunale ha specificato che gli eventuali maggiori flussi derivanti dalla continuità dovranno andare a soddisfare i creditori privilegiati degradati.

La suddetta sintesi della proposta evidenzia come la ricorrente ha inteso assegnare la stessa percentuale e la stessa tempistica di pagamento a tutti i creditori chirografari, compresi quelli divenuti tali a seguito di degrado per incapacienza del patrimonio sociale.

Tuttavia la società ha previsto, ai sensi dell'art. 160 L.F. e dell'art.182 ter L.F., una suddivisione in classi ai fini del voto, separando i creditori privilegiati degradati i cui crediti vengono falcidiati con ricorso all'istituto della proposta di cui all'art. 182 ter L.F. dagli altri, indifferenziati, creditori chirografari della società.

Le classi sono state quindi individuate come segue:

Classe 1: Erario per la parte privilegiata degradata a chirografo (classe obbligatoria).

Classe 2: Creditori chirografari (diversi dall'Erario per la parte degradata a chirografo).

L'alternativa fallimentare

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha raggiunto il convincimento che l'ipotesi fallimentare non sia da preferire alla prospettata ipotesi concordataria e ciò per i motivi che qui si sintetizzano.

Innanzitutto, nell'ipotesi fallimentare sarebbe di certo difficilmente ipotizzabile la cessione dell'azienda nel suo complesso che potrebbe avere luogo nella sola ipotesi di esercizio provvisorio (ex art.104 L.F.).

L'ipotesi dell'esercizio provvisorio, prospettabile a condizione che possa essere escluso ex ante che lo stesso non arrechi pregiudizio ai creditori, non risulta nel concreto praticabile per la ragione che, in tal caso, verrebbe meno per Vecchia Murano la possibilità di operare negli spazi di proprietà di Fininven e in quelli messi a disposizione dalla società Vecchia Laguna Murano Glass s.r.l.

Si rammenta infatti, come già approfondito in un precedente apposito paragrafo, che la transazione con Fininven s.r.l. e l'accordo con Vecchia Laguna Murano Glass s.r.l. consentiranno a Vecchia Murano, subordinatamente all'omologa del concordato e per l'intero periodo di esecuzione del piano, l'uso degli ampi spazi commerciali di grande pregio, da sempre utilizzati, siti a pochi passi da Piazza San Marco e che risultano strategici per l'esercizio dell'attività commerciale condotta.

In caso di fallimento di Vecchia Murano, i suddetti accordi perderebbero efficacia; Fininven azionerebbe certamente la clausola risolutiva espressa prevista nell'attuale contratto di locazione e ciò in relazione al consistente inadempimento agli obblighi di pagamento del canone.

L'ipotesi di esercizio provvisorio dell'attività, funzionale ad un tentativo di cessione dell'azienda, dovrebbe pertanto prevedere un complicato e costoso trasferimento dell'ingente quantitativo di merce in rimanenza presso altro sito, peraltro non facilmente individuabile.

Risultando, per quanto in sintesi rappresentato, estremamente difficile ipotizzare la cessione dell'azienda nel suo complesso, in caso di fallimento l'attivo realizzabile sarebbe, di fatto, costituito dalle disponibilità liquide, dalle immobilizzazioni materiali, da quelle finanziarie e dalle rimanenze di merce.

Il valore dell'attivo realizzabile in caso di liquidazione fallimentare è stato individuato, nella relazione giurata ai sensi dell'art.160, comma 2 L.F., dai professionisti attestatori nell'importo complessivo di € 1.555.937. Gli importi di maggior rilievo sono quelli riferiti alle rimanenze (per € 1.223.540 – come individuato dal perito mobiliare incaricato da Vecchia Murano) e quello riferito al valore delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni per € 300.000).

Pur risultando condivisibile l'impostazione metodologica che ha condotto i professionisti attestatori all'individuazione dei suddetti valori, il sottoscritto non può che esprimere delle perplessità in riferimento alla concreta possibilità di un loro effettivo realizzo, in ipotesi fallimentare, a mezzo di una liquidazione atomistica. La cessione del patrimonio aziendale in modo disaggregato porterebbe ad esiti oggi difficilmente valutabili che il sottoscritto reputa comunque deteriori rispetto alle prospettive delineate dal piano e ciò anche in riferimento ai vantaggi ulteriori della proposta.

Verrebbero meno infatti, nello scenario fallimentare, le rinunce ai crediti, previste nell'accordo di cui sopra e anch'esse condizionate all'omologa della procedura concordataria, da parte della società controllante Fininven per un importo privilegiato pari a ca. € 1.130.000. Nell'ipotesi fallimentare, inoltre, l'attivo realizzabile non sarebbe incrementato dall'apporto di finanza esterna a fondo perduto da parte della società controllante Fininven, che si ricorda essere complessivamente pari ad € 390.000,00 (già messo a disposizione della procedura con atto di deposito fiduciario). Tali apporti risultano, anch'essi, condizionati all'omologa della proposta concordataria.

In riferimento alle utilità che, in caso di fallimento, potrebbero essere apportate dalle azioni

risarcitorie, recuperatorie o revocatorie eventualmente promosse nei confronti di terzi, si riporta testualmente quanto evidenziato a pg.19 della relazione giurata ai sensi dell'art 160, comma 2 L.F., redatta dai professionisti attestatori:

“I possibili incrementi di ricchezza che la massa attiva potrà ricavare da un eventuale successo nei giudizi che il Curatore potrebbe intraprendere appaiono, però limitate; e ciò perché:

- a) All'interno dei termini di operatività dell'art.67 L.F., risultano eseguiti per lo più pagamenti a soggetti per i quali manca l'interesse ad agire (i percettori sono di fatto dipendenti, professionisti, utenze, etc);*
- b) Appare, prima facie insussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria; il presupposto della scientia risulta perlomeno incerto atteso che non sussiste alcuno degli indizi che ordinariamente vengono utilizzati per fondare quantomeno la conoscibilità dell'insolvenza; infatti non constano protesti, decreti ingiuntivi, notizie di stampa etc.;*
- c) I rapporti bancari mostrano un andamento di sostanziale stabilità del debito nell'ultimo anno.*

Con riferimento, invece, alle possibili azioni risarcitorie occorre esaminare la sussistenza di possibili azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Benché sia sempre possibile eseguire una analisi risalente delle condotte degli amministratori e che essa possa, in astratto, condurre ad individuare profili di responsabilità degli organi sociali, vengono in considerazione i seguenti aspetti:

- 1) Appare piuttosto evidente che l'evento atmosferico eccezionale del novembre 2019 a Venezia e la crisi pandemica del 2020 hanno avuto un impatto straordinario su tutte le attività turistiche (o correlate al turismo) veneziane, cagionando radicali effetti negativi sia sull'operatività delle aziende che sui loro conti;*
- 2) L'attivazione di azioni risarcitorie nei loro confronti pretende la dimostrazione puntuale dei fatti causativi di danno e della quantificazione del medesimo secondo le regole societarie e le indicazioni giurisprudenziali;*
- 3) Non sembrano sussistere i presupposti giuridici per l'avvio di azioni di responsabilità nei confronti della capogruppo Fininven che, anzi, ha supportato la partecipata con finanziamenti diretti ed indiretti.*

Potrebbe porsi il tema della responsabilità degli amministratori relativamente ai rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate tramite l'accertamento di cui si dirà meglio infra. In tal caso, l'entità del danno sarebbe eventualmente individuabile nelle sanzioni e negli interessi addebitati.

Nel merito, tuttavia, occorre considerare che:

- Si tratta di rilievi contestati per i quali pende ricorso tributario e che, quindi, sono attualmente sub iudice;*

- *Alla luce del parere reso dal dott. Gasparini e dall'Avv. Leonetti sembra esserci una fondata aspettativa che i rilievi possano essere rivisti.”*

Il sottoscritto, analizzata la documentazione messa a disposizione, ritiene complessivamente di condividere le suddette considerazioni.

In ogni caso, anche nell'astratta ipotesi in cui una eventuale azione revocatoria potesse apportare un beneficio, il sottoscritto non crede che, nel caso di specie, questo sarebbe in grado di controbilanciare gli effetti negativi che provocherebbe lo scenario fallimentare.

In generale vanno poi sottolineati i profili di possibile infruttuosità di azioni risarcitorie a cui devono aggiungersi ulteriori fattori quali l'alea intrinsecamente connessa ai giudizi di responsabilità e le difficoltà, sotto il profilo probatorio, di dimostrazione del danno cagionato nonché l'incidenza dei costi (in prededuzione) correlati alle azioni giudiziarie.

Alla luce di quanto precede si ritiene che lo scenario alternativo costituito dalla procedura di fallimento non sembra attribuire certi margini di utilità ulteriori rispetto a quelli conseguibili con la soluzione concordataria. Anzi la declaratoria di fallimento introdurrebbe fattori di rallentamento nella liquidazione dell'attivo e soprattutto di contrazione dello stesso.

Valutazioni conclusive

Il Commissario Giudiziale, prima di esprimere le proprie conclusioni, dovendo valutare la fattibilità del piano per la soddisfazione del ceto creditorio nelle percentuali prospettate, sottolinea nuovamente, quale principale elemento di criticità, il rischio e l'incertezza legati alla generazione, nell'arco di tempo prefissato, dei flussi finanziari (peraltro garantiti dalla controllante Finiven) necessari per l'adempimento degli impegni concordatari assunti.

Rilevato quanto sopra, non appaiono essere ravvisabili ulteriori elementi di criticità degni di menzione, posto che il valore dell'attivo messo a disposizione, costituito dai flussi finanziari attesi e a cui si aggiunge la nuova finanza, risulta sufficiente al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali prospettate.

Si può ritenere che la soluzione concordataria sia, per i creditori, più conveniente rispetto al fallimento della società, procedura questa nella quale si potrebbe verificare una ulteriore contrazione del valore degli elementi attivi esposti con la presente relazione. Quanto prospettato, sempre a condizione che i flussi finanziari attesi siano realizzati, così come ipotizzato, nei tempi e nei valori previsti e che la qualità e la quantità delle passività siano in linea con quelle allo stato note.

Da quanto esposto con la presente relazione il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene pertanto di esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla fattibilità economica e giuridica della proposta concordataria presentata dalla ricorrente.

Il Commissario Giudiziale ringrazia l'onorevole Tribunale per la fiducia accordata.

Mestre Venezia, 9 dicembre 2021

Il Commissario Giudiziale

dott. Daniele Epifani